

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TIPOLOGIA OPERA	L10899 05-11-2009 <b>IL PRIMO INCARICO</b> UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BINCAFILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 30/05/2011
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2009 28-09-2009
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PIERPAOLO PIRONE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LI XIANG_YANG - GIAPPONE

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANNI TROILO - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SABRINA BALESTRA - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SABRINA BERETTA - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	25-01-2011
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA



PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 05/11/09 al N. 10899

TITOLC DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : IL PRIMO INCARICO

Produttore : BIANCAFILM SRL

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO, 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :  
Regista : GIORGIA CECERE (ITALIA)

Autore del soggetto : GIORGIA CECERE (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: GIORGIA CECERE

(ITALIA), PIERPAOLO PIRONE (ITALIA), LI XIANG YANG  
(GIAPPONE)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : GIANNI TROILO  
(ITALIA)

Autore della scenografia : SABRINA BALESTRA  
(ITALIA)

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 28 SETTEMBRE 2009

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa  
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione  
Generale per il Cinema con nota protocollo i Beni e le  
n. 10728 CR14815 del 29/09/2009.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:  
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali  
Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 4325 del 30/5/2011  
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 28 GENNAIO 2011

al Cinema SPAZIO OBERDON di MILANO \*

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 27.12.2011)



\* ANNULLASI QUANTO  
INTERVENUTO E LEGGASI:  
25 GENNAIO 2011  
Cinema: GALLERIA 6  
di BARI



ANNOTAZIONI

1) Modificato alla Suse il 30 Settembre 2009 ore  
14 prot. 6096-1 (Atto datato 24-9-2009 rog. A.B.  
di Frascati, il 28-9-2009 al n. 4920 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui la trascrizione del sopra esteso atto tra la **BIANCA FILM S.r.l.** (di seguito denominata anche come "*Bianca Film*" o la "*Concedente*"), con sede legale in Via Fedele Lampertico n. 7, 00191, Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **RAI CINEMA S.p.A.** (di seguito denominata anche come "*Rai Cinema*"), con sede in Piazza Adriana n. 12, 00193 Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, avente ad oggetto il preacquisto dei seguenti diritti relativi al film lungometraggio a



prioritario sfruttamento cinematografico, di nazionalità italiana dal titolo provvisorio "IL PRIMO INCARICO", per la regia di Giorgia Cecere (di seguito anche il "Film" e/o "l'Opera" e/o la "Produzione").

Per effetto del *Presente Contratto*, Rai Cinema preacquiesce da *Bianco Film*, che cede, in esclusiva, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione a terzi, per l'intera *Produzione* e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - con ogni più ampio diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, elaborazione, ecc. - la proprietà dei materiali che le verranno consegnati, nonché:

- a) in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) della proprietà dei materiali negativi tutti relativi alla *Produzione*;
- b) in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i diritti patrimoniali d'autore, e relativi proventi, degli elaborati letterari sottostanti la *Produzione* (soggetto e sceneggiatura etc.);
- c) in perpetuo, una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'*Opera*, e relativi proventi, così come appresso esemplificati, in qualsivoglia lingua, nel mondo intero.

Per l'effetto, Rai Cinema diviene titolare delle quote sopra richiamate dei seguenti diritti e proventi del *Film*:


- (i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza (ossia tutte le forme di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint) e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (ossia tutte le forme di comunicazione point to point) e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per channel, pay per day, pay per view, near video on demand, video on demand, subscription video on demand, pay on demand, demand view, ecc., in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etere e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni e genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, mums, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo;
  - (ii) in sede cinematografica e, più in generale, di comunicazione ad un pubblico presente (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, theatrical, non theatrical, public video, etc.), in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti e/o di futura invenzione;
  - (iii) in sede audiovisiva home e commercial video (fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione di supporti incorporanti l'opera al fine della distribuzione, del noleggio e del prestito), su qualsiasi supporto (e quindi, a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, dischi e videogrammi, analogici o digitali, di qualunque genere e tipo, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, etc.);
  - (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, mobile wireless technology, downloading, ecc.) che off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione sui canali sopra menzionati;
  - (v) in sede di esercizio dei cd. diritti "derivati" (esemplificativamente elaborazione, remake, sequel, prequel, spin off, novelization, serializzazione televisiva, format, pubblicazione elettronica, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, etc.); e
  - (vi) in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificata sopra;
- nonché una quota pari al 52% (cinquantadue per cento) di tutti i relativi proventi netti.


3.2 (Pracacquisto della residua quota dei diritti di utilizzazione economica in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza non a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana)

Sempre per effetto del *Presente Contratto*, Rai Cinema preacquiesce inoltre, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/sublicenza a terzi, la residua quota del 48% (quarantotto per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *Film*, e relativi proventi, di cui Rai Cinema è titolare in perpetuo nella misura del 52% (cinquantadue per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. i).

divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui appresso:

- i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza non a pagamento (e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. free tv) e/o





ii) in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point-to-point)  
in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre, tecnologie wireless di ogni genere e tipo, immds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.), fruibile tramite qualsivoglia tipologia di terminale, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via satellite e/o via cavo (comprese le ritrasmissioni con tecnologia x-dsl) nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale, sia fisso che mobile, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana (di seguito il "Territorio Italiano"), fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando comunque, quanto previsto al successivo Art. 3.3 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, per 5 (cinque) anni e per passaggi illimitati, a partire dal decoro di 24 mesi dalla data di prima uscita del *Film* nelle sale in Italia.

### 3.3 (Facoltà e diritti accessori di Rai Cinema)

Le concessioni di cui al precedente Art. 3.2 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, comprendono anche la residua quota del 48% (quarantotto per cento) dei seguenti diritti e facoltà, di cui *Rai Cinema* è titolare in perpetuo nella misura del 52% (cinquantadue per cento), in virtù di quanto disposto al precedente Art. 3.1, lett. i), divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui sopra:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del *Film*, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del *Film*, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, in simultanea via satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del *Film*, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo, puramente esemplificativo: *videostreaming*, *DVB-h*, *X-DSL*, ecc.), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere veicolato su piattaforme di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile, (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS e simili, nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo e/o via satellite, che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie IP/IV), anche di futura realizzazione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali/dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videofonini, Palmari, Ipad, Notebook, Televisori, Set Top Box, Videostation, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di *Rai International*, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi di cui al precedente Art. 3.2 e al presente Art. 3.3 delle *Disposizioni Particolari*, ogni applicazione interattiva, oggi esistente e/o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'*Opera*, sia di servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e/o pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli.

*Bianca Film* prende atto che le emittenti aventi causa di *Rai Cinema*, a fronte delle eventuali ritrasmissioni in simultanea di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete e/o piattaforma di telecomunicazione (cavo, etere, satellite, mobile wireless, ecc.), così come sopra disposto, potrebbero ottenere ed incassare canoni e/o compensi e/o royalties dagli operatori e/o gestori delle predetti reti e/o piattaforme; *Bianca Film*, inoltre, prende

atto che i gestori e/o gli operatori delle predetti reti e/o piattaforme potrebbero ottenere ed incassare dai propri utenti canoni e/o compensi, quale corrispettivo per i predetti servizi di ritrasmissione.

A questo riguardo, *Bianca Film* riconosce ed accetta che i predetti eventuali canoni e/o compensi e/o royalties saranno di esclusiva ed integrale spettanza delle emittenti e/o dei gestori/operatori, a condizione che tali importi: (a) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per i servizi di ritrasmissione della totalità o di parte della

programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule c.d. "Basic" di abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera;

b) siano pagati alle emittenti televisive dai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per la ritrasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle emittenti televisive, dai gestori/operatori e/o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la ritrasmissione o per la visione dell'Opera.

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali e/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli sfruttamenti di cui al precedente Art. 3.2 e al presente Art. 3.3 delle *Presenti Disposizioni Particolari*.

#### 3.4 (Diritto di utilizzazione brani separati)

Sempre per effetto del *Presente Contratto*, *Rai Cinema* acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, ecc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati e/o sequenze del *Film*, in lingua italiana e senza sottotitoli in altre lingue, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del *Film*, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, sublicenziarie, con esclusione sia della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal *Film*.

#### 3.5 (Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti della Concedente)

Per effetto del *Presente Contratto*, *Rai Cinema* diviene inoltre titolare di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di *Bianca Film*.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, *Bianca Film* si obbliga, ove intendesse alienare, in tutto e/o in parte, la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuno dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente *Rai Cinema* che avrà la facoltà, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di *Bianca Film* contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa *Bianca Film* con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di *Rai Cinema* della proposta scritta di *Bianca Film*, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a *Rai Cinema* ovvero a condizioni diverse purché non migliorative per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a *Rai Cinema*.

#### 3.6 (Prima negoziazione e ultimo rifiuto sull'opera successiva di Giorgia Cecere)

Sempre per effetto del *Presente Contratto* e solo nell'eventualità in cui *Bianca Film* si trovasse a detenere i relativi diritti, *Rai Cinema* diviene altresì titolare di un diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto, ai fini del preacquisto e/o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere realizzata da *Bianca Film* - e/o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo - per il soggetto e/o la sceneggiatura e/o la regia di Giorgia Cecere.

#### 3.7 (Facoltà di realizzazione di "special")

Per effetto del *Presente Contratto*, *Rai Cinema* acquisisce sin d'ora la facoltà di realizzare, a propria cura e spese, direttamente e/o tramite società produttiva di propria fiducia, in qualsiasi momento e anche durante le riprese del *Film*, uno e/o più *special* e/o *backstage* e/o *making of* della *Produzione* (di seguito collettivamente definiti anche come gli "*special*"). Nel caso in cui *Rai Cinema* intendesse avvalersi della detta facoltà, a *Bianca Film* viene sin d'ora riconosciuta una prelazione in ordine alla realizzazione esecutiva degli "*special*".

In caso di realizzazione degli "*special*", *Rai Cinema* diviene sin d'ora, e comunque diverrà al momento della realizzazione degli "*special*" stessi, titolare esclusiva ed in perpetuo, in tutto il mondo, con ogni più ampia facoltà di sublicenza, del 100% di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica, e dei relativi proventi netti, in tutte le sedi, forme e modi di cui al precedente art. 3.1 delle *Presenti Disposizioni Particolari*.

Al fine di garantire a *Rai Cinema* la detta facoltà, nonché l'esercizio dei menzionati diritti di utilizzazione economica, *Bianca Film* si obbliga ad acquisire dagli autori del *Film*, dal regista, dagli interpreti e, in generale, da chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del *Film* - nell'ambito dei contratti che andrà a stipulare per l'acquisizione dei diritti d'autore e delle prestazioni artistiche di tutti i soggetti appena sopra indicati - ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalla quale risulti espressamente, tra l'altro, che: (i) essi si obbligano ad eseguire, senza ulteriori corrispettivi rispetto a quanto previsto nei contratti stipulati con *Bianca Film*, ogni e qualsivoglia prestazione che dovesse essere loro

richiesta da *Rai Cinema*, e/o dai suoi aventi causa, ai fini della realizzazione degli "*special*"; (ii) essi non avranno nulla a pretendere da *Rai Cinema*, e/o dai suoi aventi causa, in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione economica degli eventuali "*special*", con particolare riferimento all'utilizzazione della loro immagine, della loro voce, del loro nome e, in generale, delle loro prestazioni - ivi incluse le interviste - rese ai fini della realizzazione degli "*special*" stessi.

*Bianca Film* si obbliga a manlevare e a tenere indenne *Rai Cinema*, da ogni e qualsivoglia diffida e/o azione e/o



contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede - sia giudiziaria che stragiudiziaria - dai soggetti di cui al precedente comma del presente art. 3.7 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, e/o da terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte di *Rai Cinema*, e/o dei suoi aventi causa, dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento spettanti a quest'ultima ai sensi di tutto quanto quivi disposto.

Fermo restando le facoltà di *Rai Cinema* di cui ai precedenti comma del presente art. 3.7, le *Parti*, peraltro, potranno concordare di procedere congiuntamente, a condizioni da determinare di comune accordo, alla realizzazione degli "specials".

#### 4.1 (*Distribuzione cinematografica e home e commercial video in Italia. Costi della distribuzione*)

Le modalità della distribuzione del *Film* in sede cinematografica e in sede in sede home e commercial video in Italia e paesi di lingua italiana, l'entità delle provvigioni di distribuzione, i termini e le condizioni di sostenimento e di recupero dei costi di distribuzione, saranno determinate dalle *Parti* sulla base di successivi e separati contratti di distribuzione da negoziarsi in buona fede.

#### 4.2 (*Distribuzione diritti nelle altre sedi nel Territorio Italiano*)

Le modalità della distribuzione del *Film* nel *Territorio Italiano*, in tutte le altre sedi, forme e modi, ferma restando la concessione esclusiva in favore di *Rai Cinema* dei diritti di cui ai precedenti Artt. 3.2 e 3.3 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, verranno successivamente concordate dalle *Parti*, sulla base di successivi e separati accordi da negoziarsi in buona fede.

Resta in ogni caso inteso che i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede di comunicazione al pubblico a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico a pagamento (c.d. *Pay Television* ed esemplificativamente: *Pay TV, Pay Per View, Video On Demand, Near Video On Demand, Canali tematici, TV Interattiva, Web TV, Webcasting, Streaming Video* etc.) saranno concessi in licenza da *Rai Cinema* anche per conto di *Bianca Film*, fermo restando che *Rai Cinema* non avrà diritto a trattenere provvigioni e che la stessa *Rai Cinema* sarà tenuta a rimettere a *Bianca Film* la quota di spettanza di quest'ultima dei corrispettivi che saranno ottenuti entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dal loro incasso, previa fatturazione da parte di *Bianca Film*.

#### 4.3 (*Distribuzione Internazionale*)

Le modalità della distribuzione internazionale del *Film* saranno concordate dalle *Parti* sulla base di un successivo e separato accordo da negoziarsi in buona fede, fermo restando che tra le varie società, a parità di condizioni, dovrà essere interpellata anche *Rai Trade S.p.A.*

#### 4.4 (*Diritto di cd. "Buy Out" di Rai Cinema*)

*Rai Cinema* e *Bianca Film* avranno la facoltà di procedere, anche separatamente, senza limitazione alcuna a trattative negoziali volte alla eventuale conclusione con terze parti di accordi di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o rivendita. Resta sin da ora inteso che i proventi derivanti dalle eventuali cessioni e/o concessioni e/o rivendite e/o distribuzioni a terzi, saranno ripartiti tra le *Parti* in ragione delle rispettive quote di proprietà del *Film*.

A tal fine, la *Parte* che avrà condotto la trattativa sarà tenuta a comunicare all'altra, per iscritto, le condizioni essenziali del possibile accordo con il terzo e quest'ultima - fatto salvo il c.d. diritto di "buy out" di *Rai Cinema* di cui appresso - avrà un congruo termine a disposizione, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta, per presentare offerte migliorative ovvero per formulare motivate e ragionevoli obiezioni alla conclusione dell'accordo con il terzo. Decorso il suddetto termine, in assenza di offerte migliorative ovvero di diversi ragionevoli motivi, la parte non potrà opporsi alla formalizzazione dell'accordo con il terzo. Resta inoltre inteso che la parte che avrà condotto la trattativa non avrà diritto a trattenere provvigioni e/o commissioni. *Rai Cinema* diviene titolare, inoltre, di un c.d. diritto di "Buyout", consistente nella facoltà potestativa di *Rai Cinema* di formalizzare l'accordo di cessione e/o concessione e/o distribuzione e/o rivendita, sottoposte da *Bianca Film* ai sensi di quanto descritto al presente Art. 4.4 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, alle medesime condizioni economiche e normative offerte dal terzo, così come indicate nella comunicazione scritta notificata a *Rai Cinema* da *Bianca Film* e relativamente alla sola quota di titolarità di quest'ultima, in sostituzione e con assoluta preferenza rispetto al terzo, nulla potendo eccepire a tale sostituzione e preferenza, per qualsivoglia ragione, motivo, causa e/o titolo, *Bianca Film* o lo stesso terzo. Ai fini dell'esercizio del detto diritto di *Buyout*, *Rai Cinema* dovrà notificare per iscritto a *Bianca Film* nel suddetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di *Bianca Film* contenente gli elementi essenziali dell'offerta del terzo - la propria intenzione di avvalersi di tale diritto potestativo e *Bianca Film* sarà obbligata ad adeguarsi e, conseguentemente, a formalizzare con *Rai Cinema* il relativo contratto.

11) Modificato alle Sue il 5 Maggio 2014 ore 19,15  
prot. 61980 (Atto datato 14-03-2014 Lega A.B.  
di Roma e il 14-4-2014 al n. 7689 Serie 3)

## NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettui l'annotazione sul Pubblico Registro di Cinematografia del sopraesteso "Contratto di Mandato di Distribuzione Cinematografica" sottoscritto tra BIANCA FILM SRL (nel prosieguo anche denominata "Bianca" e/o "Mandante"), con sede legale in Roma, Via Fedele Lampertico n.7 (00191), Cod. Fisc. e P.IVA nr. 04398781007, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Donatella BOTTI e RAI CINEMA S.p.A., con sede legale ed operativa in Roma, Piazza Adriana n.12 - 00193, P.IVA e C. Fisc. nr. 05895331006, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Paolo Del Brocco (Direzione e Coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., V.le Mazzini 14 - 00195 Roma), in avanti denominata anche "Rai Cinema" e/o "Mandante" (di seguito denominate anche "Mandanti"), da una parte, e TEODORA FILM DISTRIBUZIONE S.r.l., con sede legale in Roma, Via Ovidio n.20 - 00193, P.IVA e C. Fisc. nr. 06355300119, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. Cesare Petrillo (di seguito "Teodora" e/o "Mandataria"), dall'altra parte, in virtù del quale le Mandanti, titolari complessivamente del 100%, tra gli altri, dei diritti di utilizzazione economica e relativi proventi derivanti dallo sfruttamento nella c.d. sede cinematografica (es: theatrical, non theatrical, public video ecc.) ed in quella audiovisiva home e commercial video per i territori dell'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino (di seguito congiuntamente "Territorio"), del film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana, dal titolo "PRIMO INCARICO", sulla base del soggetto originale di Giorgia Cecere e della sceneggiatura di Giorgia Cecere, Li Xiang-Yang e Pierpaolo Pirone, per la regia della stessa Giorgia Cecere (di seguito anche "Opera" e/o "Film"), hanno conferito congiuntamente a TEODORA, che ha accettato, un mandato temporaneo, senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, ai fini della distribuzione dei Diritti (come meglio di seguito definiti) del Film nel Territorio.

Teodora non potrà affidare la distribuzione del Film, tramite submandato, a terzi, senza la preventiva approvazione scritta da parte delle Mandanti.

Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, per Diritti si intende far riferimento al:

1. 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera e del relativo materiale di corredo (es: trailer, backstage, making of, ecc.), in lingua originale italiana, per la c.d. sede cinematografica (es: theatrical, non theatrical, public video), ossia tutti i diritti esclusivi di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, comprese le c.d. arene estive, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione/ rappresentazione, anche digitale, oggi esistente e/o di futura invenzione, ivi incluse le tecnologie di comunicazione via cavo/filo/satellite (c.d. E-Cinema), in lingua italiana, nel Territorio (di seguito anche "Diritti Cinematografici");
2. 100% dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera e del relativo materiale di corredo in sede home e commercial video, ossia tutti i diritti esclusivi di fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporanti il Film sia in formato analogico che digitale, anche in alta definizione (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, BLU RAY, HD-DVD, CD, CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.), ivi inclusi i supporti denominati



"Time" (ossia i supporti incorporanti il *Film* in formato digitale che ne consentano la visione per un periodo limitato di tempo a partire dallo loro prima lettura e/o apertura), tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, vendita per corrispondenza, etc.) per la visione

privata, anche nell'ambito di locali commerciali, enti, istituzioni, installazioni militari, ecc., su qualsiasi schermo / monitor / display, fisso o portatile, utilizzando qualsiasi tecnologia e/o sistema tecnico di lettura ottica che sia idoneo a duplicare e riprodurre su un display immagini e filmati incorporati in un supporto fisico, nonché il 100% (cento per cento) dei relativi proventi (di seguito anche "Diritti Home Video").



Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti capoversi si intende escluso dal presente mandato.

Per chiarezza, si precisa che sono esclusi dai *Diritti Home Video* i diritti di messa a disposizione del pubblico su richiesta individuale, sia in streaming (VOD) che in downloading (Electronic Sell Through), di copie digitali dell'*Opera*, tramite qualsiasi rete di comunicazione elettronica o tecnologia di distribuzione esistente o di futura invenzione.

Il Mandato ha effetto immediato e scadrà decorsi 36 (trentasei) mesi decorrenti, per i *Diritti Cinematografici*, dalla prima proiezione in sala in Italia del *Film* (che dovrà avvenire orientativamente entro il 30/06/2011) e, per i *Diritti Home Video*, dalla prima commercializzazione dei videogrammi del *Film* nel canale *Rental*, con esclusione di tacito rinnovo.

*Teodora* avrà diritto a trattenere, quale compenso per le attività prestate, le seguenti provvigioni, da intendersi comprensive di eventuali sub-provvigioni riconosciute ad eventuali terzi sub mandatarî autorizzati:

a) 25% (venticinque per cento) del fatturato di noleggio cinematografico del *Film* relativamente alla distribuzione dei *Diritti Cinematografici* nel *Territorio*. Ai fini del presente Contratto, per "fatturato di noleggio cinematografico" si intende l'incasso del *Film* al botteghino (c.d. *Box Office*), al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e della contrattazione individuale e/o collettiva (incasso degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Siae, tasse e imposte, ecc.).

b) 20% (venti per cento) del fatturato netto effettivo totale rinveniente dalla distribuzione dei *Diritti Home Video* del *Film* nel *Territorio*, da calcolarsi sui proventi effettivamente incassati dai rivenditori / editori. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, resta inteso che con il predetto termine di "fatturato netto effettivo totale" deve intendersi l'ammontare del "prezzo netto effettivo fatturato" ai rivenditori / editori ai fini della vendita e/o del noleggio di ciascun videogramma, con esclusione di quelli che, sebbene consegnati ai rivenditori/editori, siano stati successivamente riconsegnati (cd. "Resi") e (ii) con il termine "prezzo netto effettivo fatturato", deve intendersi il prezzo effettivo fatturato ai rivenditori / editori per la vendita e/o il noleggio di ciascun videogramma, al netto dell'IVA, di qualsiasi altra voce fiscale, nonché degli sconti, in natura e/o a valore, praticati ai rivenditori, inclusi gli sconti per vendite promozionali e i premi di fine anno.

Il Piano di copie e lancio cinematografico dell'*Opera* (di seguito "P&A"), comprendente il numero di copie da distribuire e le modalità/strategie di investimento nella promozione e pubblicità del *Film* ed ogni altra attività commerciale e promozionale inerente la distribuzione dei *Diritti Cinematografici* nel *Territorio*, dovrà essere elaborato nel dettaglio da *Teodora*, secondo propria conoscenza ed esperienza nel settore e nel rispetto del tetto massimo dei costi sin da ora autorizzato dalle *Mandanti* nell'importo di € 100.000,00= (Euro centomila).

Detto Piano, che dovrà essere trasmesso da *Teodora* alle *Mandanti* almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prevista prima proiezione in pubblico, dovrà essere discusso ed analizzato con queste ultime ai fini della espressa approvazione scritta da parte di Rai Cinema e Bianca.

Resta comunque inteso che le iniziative promozionali di carattere eccezionale, nonché la partecipazione a concorsi, festival, ecc., dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

Relativamente alla distribuzione dei *Diritti Home Video*, *Teodora*, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista di prima commercializzazione dei videogrammi del *Film*



nel Territorio, dovrà parimenti elaborare un Piano di Marketing riguardante i costi e le modalità della distribuzione, indicando le principali voci di spesa relative alla campagna pubblicitaria, alla fabbricazione ed il confezionamento dei videogrammi, al numero di videogrammi da distribuire ed ogni altra attività commerciale e promozionale inerente la distribuzione dei Diritti Home Video nel Territorio; detto Piano di Marketing dovrà essere approvato da Rai Cinema e Bianca e sottoscritto dalle Mandanti a titolo di accettazione.


Teodora provvederà a tutte le attività occorrenti per la piena e completa esecuzione del presente Mandato, quali in particolare la stampa e distribuzione delle copie del Film, la fabbricazione, la duplicazione ed il confezionamento dei videogrammi, l'apposizione sugli stessi del relativo bollino SIAE, l'organizzazione della relativa campagna pubblicitaria e promozionale, nonché la verifica, spedizione e assicurazione dei materiali, l'approntamento di eventuali dispositivi anti-pirateria e ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessari e connessi alla distribuzione.

Le Parti concordano sin da ora che i costi di copie e lancio cinematografico del Film ed i costi della distribuzione home video saranno anticipati per intero da Teodora e graveranno sulle Mandanti secondo le rispettive quote di Diritti, ossia per il 52% su Rai Cinema e per il 48% su Bianca Film.

In considerazione dell'anticipazione dei suddetti costi da parte della Mandataria, quest'ultima avrà diritto di recuperare i costi dalla stessa anticipati, nei limiti degli importi massimi autorizzati, con il 100% (cento per cento) dei proventi derivanti dalla distribuzione dei Diritti Cinematografici e Home Video, al netto delle provvigioni di cui al precedente Art.5), proventi che dovranno intendersi a tal fine cross-collateralizzati.

Allorché, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di prima proiezione cinematografica del Film nelle sale italiane, i costi di distribuzione non dovessero essere stati interamente recuperati con i proventi netti suindicati, Rai Cinema dovrà rimborsare a Teodora il 100% dei costi non recuperati della distribuzione dei Diritti Cinematografici e dei Diritti Home Video, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura che Teodora potrà emettere nei confronti di ciascuna Mandante pro- quota unitamente all'invio del relativo rendiconto attestante il mancato integrale recupero di detti costi.

Alla scadenza del mandato di distribuzione dei Diritti Home Video, Teodora potrà continuare a commercializzare tutti i videogrammi del Film fabbricati ed ancora invenduti, sino ad esaurimento degli stessi per la durata di ulteriori 6 (sei) mesi (cd. periodo di "sell-off"), decorsi i quali avrà la facoltà di distruggerli, salvo che le Mandanti - previa espressa richiesta per iscritto di Teodora - non abbiano accettato, anche disgiuntamente, di acquistarli al relativo costo di fabbricazione.

  
EAB

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	14933 05-01-2007 <b>IL RESTO DELLA NOTTE</b> LA NOTTE; UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCAFILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/01/2009
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2007 12-02-2007
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA
<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	10-06-2008
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data *ottobre* al N.

*10510*

TITOLO DEL FILM

Definitivo

Definitivo : *IL RESTO DELLA NOTTE*



Provvisorio

Provvisorio : *LA NOTTE*

Promotor :

Produttore : *BIANCAFILM SRL*

Rappresentanti legali :

Rappresentante legale : *DONATELLA BOTTI*

Sed social o domicili :

Sede Sociale : *ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 7*

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore:

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capital social : *L.*

Regist :

Capitale sociale :

Regista : *FRANCESCO MUNZI (ITALIA)*



Autore del soggetto:

Autore del soggetto : *FRANCESCO MUNZI (ITALIA)*

Autore della sceneggiatura:

Autore della sceneggiatura : *FRANCESCO MUNZI*



(ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 12 FEBBRAIO 2007

*RA*

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 37.10.0010594 del 10/10/2006.)



Dichiarazione di nazionalita' della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 557 del 16/1/2009  
Lunghezza film: m.

Attività Culturali con nota prot. n. del Lung. film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 10 GIUGNO 2008

al Cinema ALGAZAR di ROMA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, (1)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

**AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 30/4/2009)**

(1)

Il M.B.A.C., con nota n. 5774 del 27/04/2010, ha comunicato che, con D.M. del 27/12/2006, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 22/01/2004 n. 28.



Con Decreto del 10/01/2012 repertorio n. 37 del 10/01/2012 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, trasmesso dalla Direzione Generale per il Cinema con nota del 23/01/2012 prot. 0001106/C.37.35.00/103, pervenuto alla SIAE in data 16/02/2012, è stato decretato che:

- La titolarità dei diritti dominicali e di sfruttamento del film "IL RESTO DELLA NOTTE", di cui in premessa, viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, **in capo allo Stato**, che ne affida la gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, a Cinecittà Luce S.p.A. (già Cinecittà Holding S.p.A.).
2. Cinecittà Luce S.p.A., secondo le modalità previste nella convenzione di cui in premessa, comunica semestralmente alla Direzione generale per il cinema e ad Artigiancassa S.p.A. le informazioni utili con riguardo al proseguimento, ed eventualmente all'estinzione del debito di **BIANCA FILM srl** relativo al finanziamento concesso per il film "IL RESTO DELLA NOTTE".
  3. Nell'eventualità che si verifichi l'estinzione del debito di cui al comma 2, e comunque al termine del periodo di protezione legale, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del film "IL RESTO DELLA NOTTE" verrà regolata con provvedimento dell'autorità competente.
  4. Anche ai fini dell'applicazione del comma 3, il debito di cui al comma 2 rimane fissato nella cifra di € **1.452.959,56** come risultante dalla comunicazione di Artigiancassa S.p.A., franco ulteriori interessi nel frattempo maturati e senza più nulla a pretendere da **BIANCA FILM srl**. A far data dal presente decreto, Artigiancassa S.p.A. interrompe e pone termine alle eventuali azioni in corso nei confronti di **BIANCA FILM srl** per il recupero alle casse dello Stato del debito medesimo.

ANNOTAZIONI

*1) Modificato alla Siae il 27 Aprile 2007 ore 18 prot. 59565 (Atto datato 19-4-2007 regia U. E. di Frascati il 26-4-2007 al n 8515 serie 3)*

NOTA DI TRASCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

Si effettui la trascrizione nel Pubblico Registro Cinematografico del sopraesteso atto di preacquisto diritti con il quale Rai Cinema SpA (RAI CINEMA) ha preacquisto da Biana Film Srl (Bianca) i seguenti diritti di utilizzazione economica del film a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "La notte", regia di Francesco Munzi (di seguito il Film, e/o la Produzione e/o l'Opera).

**Diritti acquisiti da Rai Cinema**



1 (Acquisizione di quote di proprietà)

Per effetto del soprastesso *Contratto*, Rai Cinema preacquisisce da BIANCA, che cede, a far data dal perfezionamento del soprastesso *Contratto* e con piena facoltà di cessione/concessione, per l'intera *Produzione* e per ogni sua singola parte e sequenza, con ogni più ampio diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, elaborazione, ecc.:

- a) il 100% (cento per cento) della proprietà dei supporti materiali che verranno consegnati a Rai Cinema;
- b) una quota pari al 35% (trentacinque per cento) della proprietà dei materiali negativi tutti relativi alla *Produzione*;
- c) in perpetuo, una quota pari al 35% (trentacinque per cento) di tutti i diritti patrimoniali d'autore, e relativi proventi, degli elaborati letterari sottostanti la *Produzione* (soggetto e sceneggiatura);
- d) in perpetuo, una quota pari al 35% (trentacinque per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'*Opera*, e relativi proventi, così come appresso esemplificati, in qualsivoglia lingua, nel mondo intero.

Per l'effetto, Rai Cinema diviene titolare delle quote sopra richiamate dei seguenti diritti e proventi del *Film*:

- (i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza (ossia tutte le forme di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint) e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (ossia tutte le forme di comunicazioni point to point) e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, free tv, pay tv, pay per channel, pay per day, pay per view, near video on demand, video on demand, subscription video on demand, demand view, ecc., in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etere e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, mmms, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppio telefonico, x-dsl, DVB-II, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo;
- (ii) in sede cinematografica e, più in generale, di comunicazioni ad un pubblico presente (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, theatrical, non theatrical, public video, etc.), in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti e/o di futura invenzione;
- (iii) in sede audiovisiva home e commercial video (fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione di supporti incorporanti l'opera ai fini della distribuzione, del noleggio e del prestito), su qualsiasi supporto (e quindi, a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, dischi e videogrammi, analogici o digitali, di qualunque genere e tipo, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, etc.);
- (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, mobile wireless technology, downloading, etc.) che off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente; nell'ambito della distribuzione/trasmmissione/di fusione/disseminazione sui canali sopra menzionati;
- (v) in sede di esercizio dei cd diritti "derivati" (esemplificativamente: elaborazione, remake, sequel, prequel, spin off, pubblicazione elettronica, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, etc.); e
- (vi) in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificata sopra.

2 (Preacquisto della residua quota dei diritti di utilizzazione economica in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza non a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana)

Sempre per effetto del soprastesso *Contratto*, a fronte di un corrispettivo complessivo, omnicomprensivo, forfetario e bloccato di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), Rai Cinema preacquisisce altresì, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/pubblicanza a terzi, la residua quota del 65% (sessantacinque per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *Film*, e relativi proventi, di cui Rai Cinema è titolare in perpetuo nella misura del 35% (trentacinque per cento), in virtù di quanto disposto al precedente punto 1, lett. i), della presente nota, divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui appresso:

- i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza non a pagamento (e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. free tv) e/o
- ii) in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point),

in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via mare, incluso il digitale terrestre, tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmms, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppio telefonico, x-dsl, DVB-II, DMB, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.), fruibile tramite qualsivoglia tipologia di terminale, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via satellite e/o via cavo (comprese le ritrasmissioni con tecnologia x-dsl) nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale, sia fisso che mobile, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando comunque, quanto previsto al successivo punto 3 della presente nota, per 5 (cinque) passaggi da effettuarsi in 5 (cinque) anni a partire dal decorso di 24 mesi dalla prima proiezione pubblica del film nelle sale in Italia.

I passaggi concernono i seguenti:





- per quanto concerne i diritti di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione televisiva (comunicazioni *point to multipoint*) in chiaro e non a pagamento (c.d. *Free tv*), 5 (cinque) passaggi;

- per quanto concerne le utilizzazioni su canali la cui programmazione sia costituita da blocchi orari di palinsesto ripetuti nell'arco delle 24 ore, la trasmissione/diffusione dell'Opera in modo reiterato nell'arco delle 24 ore successive alla prima trasmissione/diffusione, deve intendersi equiparata, ai fini di quanto previsto nel *Presente Contratto*, ad un singolo passaggio televisivo;

- per quanto concerne le utilizzazioni su canali a contenuto tematico, comunque diffusi/trasmessi/distribuiti/disseminati, passaggi illimitati;

- per quanto concerne i diritti di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo richiesto dall'utente (comunicazioni *point to point*) e, quindi per quanto concerne tutti gli sfruttamenti "On Demand" non a pagamento, la limitazione di passaggi di cui sopra non può trovare applicazione in ragione delle caratteristiche tecniche del servizio e, pertanto, la concessione deve intendersi effettuata per un numero illimitato di atti di messa a disposizione.

### 3 ( *Facoltà e diritti accessori di Rai Cinema* )

Le concessioni di cui al precedente punto 2 della presente nota, comprendono anche la residua quota del 65% (sessantacinque per cento) dei seguenti diritti e facoltà, di cui Rai Cinema è titolare in perpetuo nella misura del 35% (trentacinque per cento), in virtù di quanto disposto al precedente punto 1, lett. i), della presente nota, divenendone conseguentemente titolare nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui sopra:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del *Film*, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del *Film*, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, in simultanea via satellitica, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del *Film*, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo puramente esemplificativo: *videostraming, DVB-h, X-DSL, ecc.*), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere veicolato su piattaforma di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile, (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS, HDSPA e simili, nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo e/o via satellite, che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie IPTV), anche di futura realizzazione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali/dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videofonni, Palmari, Ipad, Notebook, Televisioni, Set Top Box, Videostation, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai International, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro e con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi di cui al precedente punto 2 e al presente punto 3 della presente nota, ogni applicazione interattiva, oggi esistente e/o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, sia di servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e/o pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli.

*BIANCA* prende atto che le emittenti aventi causa di Rai Cinema, a fronte delle eventuali ritrasmissioni in simultanea di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete e/o piattaforma di telecomunicazione (cavo, etere, satellite, mobile wireless, ecc.), così come sopra disposto, potrebbero ottenere ed incassare canoni e/o compensi e/o royalties dagli operatori e/o gestori delle predetti reti e/o piattaforme; *BIANCA*, inoltre, prende atto che i gestori e/o gli operatori delle predetti reti e/o piattaforme potrebbero ottenere ed incassare dai propri utenti canoni e/o compensi, quale corrispettivo per i predetti servizi di ritrasmissione.

A questo riguardo, *BIANCA* riconosce ed accetta che i predetti eventuali canoni e/o compensi e/o royalties saranno di esclusiva ed integrale spettanza delle emittenti e/o dei gestori/operatori, a condizione che tali importi: (a) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per i servizi di ritrasmissione della totalità o di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule c.d. "Basic" di abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera; (b) siano pagati alle emittenti televisive dai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per la ritrasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle emittenti televisive, dai gestori/operatori e/o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la ritrasmissione o per la visione dell'Opera.

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali e/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli sfruttamenti di cui al precedente punto 2 e al presente punto 3 della presente nota.

### 4 ( *Diritto di utilizzazione brani separati* )

Sempre per effetto del sopraesteso *Contratto*, Rai Cinema acquisisce, inoltre, il diritto di utilizzare in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet (ad esempio, UMTS, HDSPA, etc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmmissione/diffusione/disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati e/o sequenze del *Film*, in lingua italiana e senza sottotitoli in altre lingue, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del *Film*, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, sublicenziarie, con esclusione sia della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal *Film*.

### 5 ( *Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di BIANCA* )

Per effetto del sopraesteso *Contratto*, Rai Cinema diviene inoltre titolare di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di BIANCA.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, *BLANCA* si obbliga, ove intendesse alienare, in tutto e/o in parte, la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuno dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente *Rai Cinema* che avrà la facoltà, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla

ricezione della proposta scritta da *BLANCA* contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa *BLANCA* con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 30 giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di *Rai Cinema* della proposta scritta da *BLANCA*, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a *Rai Cinema* ovvero a condizioni diverse purché non migliorative per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a *Rai Cinema*.

#### 6 (Prima negoziazione e ultimo rifiuto sull'opera successiva di Francesco Munzi)

Sempre per effetto del soprastesso *Contratto* e solo nell'eventualità in cui *BLANCA* si trovasse a detenere i relativi diritti, *Rai Cinema* diviene altresì titolare di un diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto, ai fini del preacquisto e/o della produzione associata della successiva opera cinematografica che dovesse essere realizzata da *BLANCA* - e/o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo - per il soggetto e/o la sceneggiatura e/o la regia di Francesco Munzi.

Tale diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto viene così disciplinato:

- BLANCA* sarà tenuta ad interpellare prioritariamente e per iscritto *Rai Cinema*, onde procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica dell'interpello, alla negoziazione di uno specifico accordo avente ad oggetto il preacquisto e/o la produzione associata della predetta successiva opera di Francesco Munzi;
- Entro i suddetti 30 (trenta) giorni dal primo interpello, *BLANCA* sarà tenuta a formalizzare un'apposita offerta scritta, contenente tutte le essenziali condizioni economiche e normative (di seguito denominata "offerta definitiva"). Qualora *Rai Cinema* non comunichi per iscritto la propria accettazione della sopra menzionata offerta entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, *BLANCA* sarà libera di negoziare con terzi alle medesime condizioni indicate nell'offerta definitiva o a condizioni che siano per essa di miglior favore;
- Nel caso in cui *BLANCA*, per effetto delle trattative di cui sopra, dovesse ricevere da terzi offerte che siano per essa di miglior favore, ovvero offerte che siano equivalenti all'offerta definitiva sottoposta a *Rai Cinema*, la stessa sarà comunque obbligato a sottoporre tempestivamente tali offerte a *Rai Cinema* che, nell'esercizio del diritto di ultimo rifiuto, avrà 15 (quindici) giorni lavorativi di tempo per adeguarsi con preferenza rispetto ai terzi.

#### 7) Diritti riservati a *BLANCA*

Restano nella esclusiva titolarità e disponibilità di *BLANCA*, oltre che le residue quote dei diritti e proventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 delle *Presenti Disposizioni Particolari*, il 100% (cento per cento) dei contributi governativi di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004, così come successivamente integrato e/o modificato, eventuali premi di qualità ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo riconosciuta e corrisposta ai produttori cinematografici, o che dovesse essere in futuro a questi ultimi riconosciuta e corrisposta.

Resta inoltre nella esclusiva titolarità di *BLANCA* il 100% (cento per cento) del diritto al compenso per le riproduzioni private ad uso personale (c.d. copia privata), di cui agli artt. 71 sexies, septies e octies della legge 633/41, così come modificati dal decreto legislativo 68/2003.

#### Distribuzione cinematografica in Italia. Mandato a *Rai Cinema*. Costi della distribuzione cinematografica

In virtù del soprastesso *Contratto*, *Bianca* affida a *Rai Cinema*, che accetta, in relazione alla quota di proprietà della stessa *Bianca*, un mandato irrevocabile e senza rappresentanza ai fini della distribuzione del *Film* in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.), in Italia Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, alle seguenti condizioni essenziali:

- la provvigione di *Rai Cinema* sarà pari al 25% (venticinque per cento) del fatturato di noleggio cinematografico;
- verrà investito nella distribuzione (copie e lancio), un importo non inferiore ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- verrà messo in circolazione un numero di copie non inferiore a 20 (venti);
- fermo restando quanto sopra, l'ammontare dei costi di distribuzione verrà stabilito discrezionalmente da *Rai Cinema*, tenuto comunque conto delle reali potenzialità di incasso del *Film*;
- i costi di distribuzione verranno sostenuti nel seguente modo:
  - *Bianca* investirà l'intero importo del finanziamento statale destinato alla distribuzione cinematografica;
  - *Rai Cinema* si farà carico dei residui costi di distribuzione.
- Rai Cinema* avrà facoltà di recuperare la totalità dei costi di distribuzione sostenuti, in regime di c.d. *crosscollateralizzazione*, con il 100% di tutti i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del *Film* in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo, ad esclusione dei proventi derivanti dalla sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti punti 2 e 3 della presente nota, nonché con il 100% (cento per cento) della quota produttore del premio di qualità. Il recupero dei costi da parte di *Rai Cinema* e la successiva ripartizione tra le *Parti* dei proventi netti derivanti dalla distribuzione avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di finanziamenti statali alla produzione, distribuzione ed esportazione di opere cinematografiche di interesse culturale nazionale;
- Rai Cinema* avrà la facoltà di affidare la subdistribuzione del *Film* alla propria controllata 01 Distribution Srl, senza necessità di ulteriori approvazioni da parte di *Bianca*.

Ferma restando l'efficacia immediata del mandato di cui sopra e delle conseguenti obbligazioni distributive, le *Parti* si impegnano sin da ora a perfezionare tra loro, successivamente alla stipula del presente mandato, tutti gli atti ricognitivi, di modifica e/o integrazione dello stesso che siano necessari a rendere il rapporto qui regolato compatibile con le esigenze legate al rispetto delle procedure di erogazione del finanziamento statale alla distribuzione del *Film*.





11) Notificato alla Siae il 20 Luglio 2007 ore 13  
prot. 59717 (Atto datato 16-6-2005 rogà A. B. di  
Roma 1 il 17-7-2007 al n 17262 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al Soggetto ed alla Sceneggiatura cinematografici dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE", nonché al realizzando film dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE":

Francesco Munzi, residente in Roma via Matteo Boiardo 17 codice fiscale MNZFNC69P01H501Y, partita IVA 10378740582, in qualità di unico autore del soggetto e della sceneggiatura cinematografici dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE",  
cede

alla Soc. BIANCAFILM S.r.l., con sede legale in Roma, via Fedele Lampertico n. 7 partita IVA e C.F. 04398781007, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Donatella Botti, che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

- tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Soggetto e della Sceneggiatura di cui sopra, nonché del relativo omonimo realizzando film senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, e con la sola eccezione di:
  - diritti di "sequel", "prequel", "spin off", "remake", "serialization", e assimilati;
  - diritti di riduzione e adattamento teatrale;
  - diritti letterari, intendendo per essi sia i diritti di pubblicazione per la stampa del soggetto e della sceneggiatura, sia i diritti di riduzione in forma letteraria e narrativa degli stessi (c.d. "novelization").

111) Notificato alla Siae il 13 Settembre 2007 ore 9  
prot. 59787 (Atto datato 27-7-2007 rogà A. B. di Roma 1  
il 7-8-2007 al n 19604 Serie 3)

#### NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, per la quota di propria spettanza, da parte della BIANCAFILM S.r.l., alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale) pro-solvendo e fino alla concorrenza di euro 2.015.000,00 (duemilioniquindicimila/00) ai sensi dell'art. 3 comma 10 del decreto M.B.A.C. del 27/9/2004 più volte richiamato:

1) di tutti i diritti e proventi ai sensi della vigente normativa (art. 4 comma 4 DM 27/9/2004 come modificato dal decreto 3/10/2005) relativi al film intitolato "LA NOTTE" e quindi a puro titolo esemplificativo e non tassativo:

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;  
b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay -TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuataria, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione e comunque nei limiti di cui all'art. 4 comma 6 del DM. 27/9/2004 come modificato dal DM 3/10/2005;

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla mutuataria giusta quanto previsto dal Dlgs n. 28 del 5/2/2004 e dal decreto del MBAC del 16/7/2004 (Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche), come modificato dal decreto 3/10/2005;

- il totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri.

2) tutto il materiale, di sua spettanza, relativo al film intitolato "LA NOTTE" sia le parti realizzate che quelle che saranno nel seguito realizzate e quindi, fra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

IV) Notificato alla Siae il 26 gennaio 2010 ore 13 prot 61138  
(atto datato 9/10/2009 reg a A.E. di Roma 2 il 9/12/2009  
al n 20078 serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE





Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale RAI CINEMA S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Adriana n.12 - 00193 (il "Licenziante"), titolare dei diritti di sfruttamento economico qui negoziati dei film dai titoli "Albakiara", "Il passato è una terra straniera", "Un gioco da ragazze", "I galantuomini", "Come Dio comanda", "Giulia non esce la sera", "Due Partite (L'uomo per me)", "Fortapasc", "Gli amici del bar Margherita", "Questioni di cuore", "Generazione mille euro", "Vincere", "La terra degli uomini rossi (Birdwatchers)", "Lezione 21", "Il resto della notte", "Pa-ra-da (Clown)", "La Siciliana ribelle", "Ci sta un francese, un inglese e un napoletano" e "Mar Nero" (i "Film"), ha concesso e trasferito a R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (il "Licenziatario") che ha accettato ed acquisito in esclusiva con tecnica digitale terrestre (c.d. DTT) e in non esclusiva e limitatamente alla ritrasmissione simultanea della trasmissione primaria via DTT con riferimento alle piattaforme IPTV, Internet e Wireless (con esplicita esclusione della piattaforma satellitare), i diritti Pay TV, intendendosi come tali i diritti di trasmissione dei Film con tecnologia digitale terrestre (ivi compresa l'alta definizione o HD) in modalità sia Basic Pay TV, sia Premium Pay TV, con ritrasmissione simultanea su tutte le piattaforme disponibili (in via esemplificativa, e pertanto non tassativa, via etere, cavo, Wireless, IPTV e/o Internet), con la sola esclusione della piattaforma satellitare, utilizzando qualsiasi tecnologia o strumento tecnico terrestre o spaziale di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto o inventato in futuro, ed in particolare con il termine: Basic Pay TV: si intende un'offerta indistinta di canali di base generalisti e/o tematici (c.d. pacchetto "basic") che dovrà essere necessariamente sottoscritta dall'utente prima di poter accedere ad altre offerte e/o canali specifici - premium - ricevibili mediante decodificatore con accesso a pagamento e con esclusione di detti programmi e/o canali specifici o c.d. premium; mentre con il termine Premium Pay TV: si intende un servizio a pagamento che preveda un abbonamento ulteriore rispetto al pacchetto basic per accedere a programmi e/o canali premium ricevibili mediante decodificatore, abbonandosi al quale servizio l'utente può ricevere palinsesti di detti programmi e/o canali premium prestabiliti dal gestore del servizio, previo pagamento del relativo canone. Ai fini del Contratto, la Pay TV comprende lo sfruttamento con qualsiasi modalità di fruizione che preveda un abbonamento su base periodica per la visione di più programmi, singolarmente o come parte di un servizio/canale, ivi compresa la modalità Subscription Video On Demand ("SVOD"). I diritti Pay TV di cui sopra si intendono nel territorio italiano comprensivo di San Marino e Città del Vaticano ("Territorio"), per il Periodo di Licenza di seguito precisato e a fronte di uno specifico corrispettivo, per un numero 50 (cinquanta) di Exhibition Days.

Il Licenziatario, con Patto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati per gli anni e i passaggi concordati.

Albakiara	Periodo di licenza: dal 25/10/2009 al 24/11/2010
Il Passato è una terra straniera	Periodo di licenza: dal 01/11/2009 al 30/11/2010
Un Gioco da Ragazze	Periodo di licenza: dal 08/11/2009 al 07/12/2010





I Galantuomini	Periodo di licenza: dal 22/11/2009 al 21/12/2010
Come Dio Comanda	Periodo di licenza: dal 13/12/2009 al 12/01/2011
Giulia non esce la sera	Periodo di licenza: dal 28/02/2010 al 27/03/2011
"Due Partite"	Periodo di licenza: dal 07/03/2010 al 06/04/2011
"Fortapasc"	Periodo di licenza: dal 28/03/2010 al 27/04/2011
"Gli amici del bar margherita"	Periodo di licenza: dal 04/04/2010 al 03/04/2011
"Questione di cuore"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 30/06/2011
"Generazione mille euro"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 31/07/2011
"Vincere"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 31/07/2011
"La Terra degli uomini rossi"	Periodo di licenza: dal 03/09/2009 al 02/10/2010
"Lezione 21"	Periodo di licenza: dal 18/10/2009 al 17/11/2010
"Il resto della notte"	Periodo di licenza: dal 01/09/2010 al 30/09/2011
"Pa-ra-da"	Periodo di licenza: dal 01/09/2009 al 30/09/2010
"La Siciliana ribelle"	Periodo di licenza: dal 27/12/2009 al 26/01/2011
"Ci sta un francese, un inglese..."	Periodo di licenza: dal 01/09/2009 al 30/09/2010
"Mar Nero"	Periodo di licenza: dal 31/01/2010 al 28/02/2010

*Handwritten signature*

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TIPOLOGIA OPERA	L11132 14-06-2011 <b>IL ROSSO E IL BLU</b> UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCAFILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Provvisoria 21/01/2011
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2011 23-05-2011
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIUSEPPE PICCIONI - ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIUSEPPE PICCIONI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA MANIERI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARCO LODOLI - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIUSEPPE PICCIONI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA MANIERI - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ROBERTO CIMATTI - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUDOVICA FERRARIO - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LOREDANA BUSCEMI - -

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ESMERALDA CALABRIA - ITALIA

<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	STEFANO RATCHEV - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MATTIA CARRATELLO - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	106280 2012-06-11 00:00:00.0 - 2692 18-08-2012 Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 14/06/14 al N.

11132

TITOLI DEL FILM

Definitivo :



Provvisorio : IL ROSSO E IL BLU



Produttore : BIANCAFILM SRL

*All*

*All*

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA F. LAMPERTICO, 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :  
Regista : GIUSEPPE PICCIONI (ITALIA)

Autori del soggetto: GIUSEPPE PICCIONI (ITALIA),  
MARCO LODOLI (ITALIA), FRANCESCA MANIERI (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: GIUSEPPE PICCIONI



(ITALIA), FRANCESCA MANIERI (ITALIA)



Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 23 MAGGIO 2011

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 37.10.00 1645.4 del 05/11/2010.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. del Lunghezza film: m.

*SM*

*Am* (2)  
(2)  
(2)

Data di prima proiezione in pubblico: 18 AGOSTO 2012

al Cinema ARENA BORGHESI di FAENZA (RAVENNA)

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, (1)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

Dalla denuncia di inizio lavorazione, risulta che il soggetto e la sceneggiatura sono tratti dal libro "IL ROSSO E IL BLU" di MARCO LODOLI:

DICHIARAZIONE PREVENTIVA di NAZIONALITA' ITALIANA comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. 1200 del 21/1/2011



Il MBAC, con nota n. 1197 del 21/1/11, ha comunicato che, con D.M. del 17/1/2011, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. 22/1/2004 n. 28.

- (2) Il MBAC, con nota n. 1034 del 20/1/2012, ha comunicato le seguenti variazioni: direttore della fotografia CIMATTI ROBERTO; montaggio ESTERALDA CALABRIA; autori della musica: RATCHEV STEFANO e CARRATELLO MARIA (in arte RATCHEV & CARRATELLO); scenografo: FERRARIO LUDOVICA (Tutti di nazionalità italiana).  
AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 25/11/2014)

ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alla Lice il 14 Gennaio 2011 alle ore 16,15 p.m. 81765 (Cotto dotato 15/03/2010 e registrato all' I. E. di Roma 1 al m. 450 Serie 3 in data 12/02/2011)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul **P.R.C.** tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto dal suddetto soggetto:

Marco Lodoli residente a ROMA, Via Ettore Pais, 12 C.F. LDLMRC56R22H501J in qualità di co-autore del soggetto dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto (unitamente ai sigg.ri Giuseppe Piccioni e Francesca Manieri) dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

ii) Notificato alla Siae il 14 Gennaio 2011 prot. n. 61746 alle ore 16,15 (Atto dotato 15/03/2010 e registrato all'A.E. di Roma il 12/04/2011 al n. 453 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul **P.R.C.** tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Francesca Manieri residente a PALESTRINA (RM), Via Leonardo Cecconi, 9, P.I. 09870581007 C.F. MNRFNC79M44L639R in qualità di co-autrice del soggetto e co-autrice della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti



Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autrice del soggetto (unitamente ai sigg.ri Marco Lodoli e Giuseppe Piccioni) e co-autrice della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla Bianca Film s.r.l., dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" scritta unitamente a Giuseppe Piccioni), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu."

111) Notificato all'Archie il 14/01/2011 alle ore 16,15 prot. n. 61747 (Atto dotato 15/03/2010 e registrato all'A.E. di Lorea il 12/01/2011 al n. 455 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Giuseppe Piccioni residente a ROMA, Via San Francesco a Ripa n. 2, P.I. 06853110580 C.F. PCC GPP 53L02 A462B in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu"

Cede

Alla società BiancaFilm s.r.l. Via Fedele Lampertico 7, 00191 Roma, P.I. e C. F. 04398781007 legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto (unitamente ai sigg.ri Marco Lodoli e Francesca Manieri) e co-autore della realizzanda sceneggiatura, commissionata dalla Bianca Film s.r.l., dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" (scritta unitamente a Francesca Manieri), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu.

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Giuseppe Piccioni l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".

IV) Notificato alle Fice il 19 luglio 2011  
alle ore 17,00 prof. n. 62137 (Atto  
dotato n. 107/2011 e registrato all'A.E.  
di Roma 3 al n. 3879 Serie 3 il  
18/07/2011)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del sopra esteso atto ricognitivo e confermativo di cessione diritti (di seguito "Contratto") con il quale la società Bianca Film S.r.l. (di seguito denominata anche come "Bianca Film" e/o "Concedente"), con sede legale in Roma, Via Fedele Lan. pertico n.7 (00191) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Rai Cinema S.p.A. ("Rai Cinema") società con socio unico, con sede in Piazza Adriana n. 12, 00195 Roma, in persona dell'Amministratore Delegato - congiuntamente, le "Parti" - si danno reciprocamente atto e conferma dell'avvenuta cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in prosieguo elencati - ed i relativi proventi netti - relativamente al film di nazionalità italiana a prioritario sfruttamento cinematografico in Italia dal titolo provvisorio "IL ROSSO E IL BLU" per la regia di Giuseppe Piccioni, e al relativo materiale filmato (di seguito "Film" e/o "Opera").

#### 2.2 (Oggetto del Contratto)

Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano la cessione a Rai Cinema - che ne è divenuta titolare - dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico e dei corrispondenti proventi netti, come di seguito meglio indicati, relativamente al Film:

Titolo: "IL ROSSO E IL BLU"

Regia: Giuseppe Piccioni

Nazionalità: Italiana

Anno di Produzione: 2011

Cast: Riccardo Scamarcio e Margherita Buy

A) Rai Cinema è divenuta titolare in esclusiva, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione a terzi, per l'intera Opera e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati letterari sottostanti - e con ogni più ampio diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, elaborazioni, ecc. - della proprietà dei materiali che le verranno consegnati ai sensi del successivo Art. 5 del *Presente Accordo*, nonché:

- d) in perpetuo, di una quota pari al 20% (venti per cento) della proprietà dei materiali negativi tutti relativi alla *Produzione*;
- e) in perpetuo, di una quota pari al 20% (venti per cento) di tutti i diritti patrimoniali d'autore, e relativi proventi, degli elaborati letterari sottostanti la *Produzione* (soggetto e sceneggiatura etc.);
- f) in perpetuo, di una quota pari al 20% (venti per cento) di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'*Opera*, e relativi proventi, così come appresso esemplificati, in qualsivoglia lingua, nel mondo intero (ad eccezione dei territori dell'Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana) - fermo restando quanto di seguito previsto in riferimento ai diritti che restano nella esclusiva titolarità di Bianca Film.

Per l'effetto, Rai Cinema è divenuta titolare nella misura delle quote sopra richiamate dei seguenti diritti e proventi del Film:

- (vi) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmmissione a distanza non a pagamento (e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmmissione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. free tv e/o in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point), in qualsiasi forma e modo, non a pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etere e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, mmds, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppio telefonico, x-dsl, DVB-H, Internet Protocol TV, videostreaming, etc.); sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo, nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale, sia fisso che mobile, ivi inclusa la c.d. "Catch-up Tv" per mezzo della quale l'utente può accedere alla visione dell'Opera diffusa/trasmessa nei giorni precedenti;
- (vii) in sede audiovisiva home e commercial video (fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione di supporti incorporanti l'opera ai fini della distribuzione, del noleggio e del prestito), su qualsiasi supporto (e quindi, a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, dischi e videogrammi, analogici o digitali, di qualunque genere e tipo, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in



- (viii) abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, etc.);  
in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, mobile wireless technology, downloading, ecc.) che off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.),  
attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione  
con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di  
compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione /  
diffusione / disseminazione sui canali sopra menzionati;
- (ix) in sede di esercizio dei cd diritti "derivati", nei limiti in cui gli stessi sono disponibili in base agli accordi in essere  
con gli autori del Film (esemplificativamente: elaborazione, remake, sequel, prequel, spin off, novelization,  
serializzazione televisiva, format, pubblicazione elettronica, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising,  
premium, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, etc.); e  
in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificata sopra, fatto salvo quanto previsto al  
successivo comma;
- (x) nonché di una quota pari al 20% (venti per cento) di tutti i relativi proventi netti.

Handwritten initials 'AM'.

Handwritten signature.

Restano nella esclusiva titolarità e disponibilità di *Bianca Film* il 100% (cento per cento) dei DIRITTI e proventi del *Film* in tutto il mondo:

- in sede cinematografica e, più in generale, di comunicazione ad un pubblico presente (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, theatrical, non theatrical, public video, etc.), in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti e/o di futura invenzione;
- in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico a pagamento (c.d. *Pay Television* ed esemplificativamente: *Pay TV, Pay Per View, Video On Demand, Near Video On Demand, Canali tematici, TV interattiva, Web TV, Webcasting, Streaming Video* etc.).

B) *Rai Cinema* è divenuta titolare, in perpetuo, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/pubblicanza a terzi, della quota del 50% (cinquanta per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del *Film*, e relativi proventi:

in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza non a pagamento [e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmisione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. free tv] e/o  
in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point)



in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, sia in chiaro che tramite qualsivoglia sistema di codifica del segnale che ne condizioni l'accesso, su qualsiasi piattaforma (inclusa la rete internet, il c.d. *World Wide Web*, le reti UMTS e HSDPA, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione / disseminazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre, le tecnologie *wireless* di ogni genere, tipo e banda (a titolo meramente esemplificativo: *Wi-Fi, Wi-MAX, Wi-BRO, etc.*), *mmbs*, satelliti di ogni genere, tipo e banda, cavi e fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche e informatiche di ogni genere, tipo e banda, ivi incluse le reti *power line* e tutte le tecnologie *TCP-IP, IPTV, HTML* etc., sia analogico che in digitale (a titolo meramente esemplificativo: *DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, etc.*), su qualsivoglia tipologia di canale (es. canali c.d. generalisti, tematici/specializzati e/o a contenuto sostanzialmente tematico/semigeneralista/managerialista), in modo tale che la comunicazione possa essere fruita sia in modalità *broadcasting* che in modalità *streaming*, tramite qualsivoglia tipologia di dispositivo/terminale - anche multimediale - sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: *Televisioni, Set top box, Videostation, Videofonini, Palmari, I pad, I-pad, Notebook, Personal Computer, Media Station, Console, Telefoni, Play Station, Play Station Portable, X-Box, etc.*), compresa quindi anche la c.d. *Mobile Tv*, in tutte le sue forme, sia a pagamento che non a pagamento, sia con modalità *transmissiva multicast* che con connessione *unicast*, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologia di tipo *X-DSL* e *mobile wireless*), nonché tutti i servizi "*On Demand*" sia a pagamento che non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, ivi inclusa la c.d. "*Catch-up Tv*" per mezzo della quale l'utente può accedere alla visione dell'*Opera* in qualsiasi momento, successivamente alla messa in onda, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana (di seguito il "*Territorio*"), fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando, comunque, quanto previsto al successivo comma. Per quanto concerne i suddetti sfruttamenti *On Demand* non a pagamento, resta inteso che *Rai Cinema* (e/o i aventi causa) avrà la facoltà di abbinare l'*Opera* e messaggi promozionali e/o inserire interruzioni pubblicitarie (c.d. "*pre-roll*", "*mid-roll*", etc.) nel corso della visione della stessa *Opera*, nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

La concessione di cui al precedente comma, comprende anche la quota del 50% (cinquanta per cento) dei seguenti diritti e facoltà, in perpetuo:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del *Film*, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi inmessi sui satelliti a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del *Film*, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, in simultanea via satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi inmessi sui satelliti a partire dal territorio italiano;



- il diritto esclusivo di ritrasmettere, purché in lingua italiana e limitatamente al Territorio, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del Film, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo, puramente esemplificativo: *videostreaming, DVB-h, X-DSL, ecc.*), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio / video primario possa essere veicolato su piattaforme di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS, HDSPA e simili, nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo e/o via satellite, che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie IPTV), anche di futura realizzazione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali / dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videofonini, Palmari, Ipad, I-pad, Notebook, Televisioni, Set Top Box, Videostation, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il Film, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai International, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi in lingua italiana di cui al precedente comma, ogni applicazione interattiva, oggi esistente e/o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, sia di

servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e/o pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli (anche per non udenti).

C) Rai Cinema è divenuta titolare, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/pubblicanza a terzi, della residua quota del 50% (cinquanta per cento) di tutti i diritti di cui alla precedente lettera B), nel Territorio, per il periodo di 5 (cinque) anni e per passaggi illimitati, a partire dal decorso di 24 (ventiquattro) mesi dall'uscita cinema del Film in Italia, come meglio disciplinata al successivo art. 3.1.

#### 2.2 (Diritto di utilizzazione brani separati)

Rai Cinema è divenuta titolare, inoltre, del diritto di utilizzare in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, HDSPA, etc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia *on line* che *off line* - brani staccati e/o sequenze del Film, in lingua italiana, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del Film, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, sublicenziatarie, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal Film.

#### 2.3 (Prelazione sulla cessione/concessione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti della Concedente)

Rai Cinema è divenuta titolare, infine, senza ulteriori corrispettivi rispetto a quanto previsto al successivo art. 6 delle Presenti Disposizioni Particolari, di un diritto di prelazione ai fini della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di Bianca Film.

Ai fini dell'esercizio di detta prelazione, Bianca Film si obbliga, ove intendesse alienare, in tutto e/o in parte, la propria quota di proprietà e/o cedere/concedere tutti o alcuni dei diritti e proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota e/o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nei termini di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della proposta scritta di Bianca Film contenente le relative condizioni economiche e normative, di acquisire la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa Bianca Film con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di Rai Cinema della proposta scritta di Bianca Film, quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota e/o i propri diritti e proventi netti a terzi alle stesse condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a condizioni diverse purché non migliorative per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a Rai Cinema.

#### 2.4 (Protezione dalle comunicazioni al pubblico a pagamento)

Ferma restando l'esclusiva di tutti i diritti concessi a Rai Cinema ai sensi del presente Contratto, la Concedente si obbliga, per n. 24 (ventiquattro) mesi dalla data di decorrenza dei diritti del Film, a non comunicare l'Opera oggetto del presente Contratto al pubblico a pagamento e/o a non consentire che terzi la comunicino al pubblico a pagamento, nonché a non metterla a disposizione del pubblico a pagamento ed a non consentire che terzi la mettano a disposizione del pubblico a pagamento, in qualsiasi forma e modo e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti o di futura invenzione (esemplificativamente: *via etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi, fibre e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, power line; broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Videostreaming, etc.*; sia in analogico che in digitale), in lingua italiana e/o originale con sottotitoli in lingua italiana e nell'ambito del Territorio.

Tale protezione, comprende, tra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo, le c.d. *pay television, Video on demand, Near video on demand, subscription video on demand, pay per channel, demand view, mobile pay tv, mobile per view, mobile demand view, web tv, webcasting, net tv, streaming video, etc.*



v) Notificato alla Siae il 26 luglio 2011 alle ore 11,55 prot. n. 62156 (Atto datato 30/06/2011 e registrato all' A.E. di Roma III di Trascorsi il 22/07/11 al n. 4023 Serie 3)



NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Vogliate trascrivere il sopraesposto atto intervenuto tra: **BIANCA S.r.l.** con sede in Roma , Via Fedele Lampertico,7 capitale sociale di Euro 118.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.764255 e numero di codice fiscale 04398781007 qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito sempre e solo "**Bianca**")  
- da una parte -

*[Handwritten signature]*

E **CINECITTA STUDIOS S.P.A.** con sede in Roma, via Tuscolana, 1055 , capitale sociale di euro 35.000.000,00 (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italian Entertainment group S.p.a.) iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 875599 cod. fisc. e p. Iva 05308071009 qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito sempre e solo "**Associato**")

*[Handwritten signature]*



Per effetto del quale la Bianca Film a fronte l'Apporto in servizi pattuito e allegato sotto la lettera "B".- corrispondente ad Euro (214.000,00 oltre iva) per la produzione del film lungometraggio di nazionalità italiana prioritariamente destinato allo sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "Il Rosso e Il Blu" interpretato nei ruoli principali da Margherita Buy e Riccardo Scamarcio , per la regia di Giuseppe Piccioni (di seguito il "**Film**") tratto dall'omonimo libro di Marco Lodoli cede aliena e trasferisce a favore dell' **Associato** una quota pari al 9% (noveper cento) di tutti i diritti dominicali e di proprietà del film di cui in premessa con esclusione dei diritti Free tv.

*[Handwritten mark]*

v1) Notificato alla Siae il giorno 01 agosto 2011 alle ore 14,03 prot. 62168 (atto datato 28-07-2011 e registrato alle A.E. di Frascati il 29-07-2011 al n. 4190 serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE





Al Ministero, viene attribuita, a scopo di garanzia, in forza della sottoscrizione del presente atto, tra **ARTIGIANCASSA S.p.a** (Soggetto Gestore) e **BIANCAFILM S.r.l.** (Soggetto Beneficiario) la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film **"Il Rosso e Il Blu"** e dei corrispondenti proventi netti, come appresso definiti, pari al 26,13% (ventisei virgola tredici per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) ed il costo industriale del Film, determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo e definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di consuntivo. Qualora entro 5 anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti di spettanza dello Stato non avessero permesso il recupero di un importo pari alla percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del Decreto, la quota dei diritti di sfruttamento del Film e dei relativi proventi netti in capo all'Impresa di Produzione verrà automaticamente trasferita allo Stato fino al recupero da parte del medesimo della totalità del contributo erogato e per una durata non superiore a 5 anni dalla scadenza del predetto quinquennio.

Quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario

**cede**

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il tramite del Soggetto Gestore, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film e relativi proventi netti, provvisoriamente indicata nel 26,13% (ventisei virgola tredici per cento), fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del Film accertato in sede di consuntivo.

La suddetta cessione avrà efficacia successivamente all'integrale recupero da parte dell'Impresa di Produzione del complessivo costo industriale del Film per la parte a carico e di spettanza della stessa e fino all'integrale recupero da parte del Ministero della totalità del contributo complessivamente erogato.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente trasferita al Soggetto Beneficiario tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra al Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della totalità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento cedita in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrale recupero del contributo erogato.

Per proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del Film s'intendono tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni e/o provvigioni di distribuzione, stabilite secondo quanto previsto all'Art. 5, commi da 10 a 15, del Decreto, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del Film, ed in particolare in senso indicativo e non limitativo:

- a) proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (theatrical, non theatrical, public video) del Film in Italia e derivanti dal noleggio del Film, al netto e previa deduzione della commissione di distribuzione, che sarà praticata dal distributore del Film, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente contratto;
- b) proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film tramite i cd, diritti angolari (navi, aeromobili, hotel/motel);
- c) proventi netti derivanti dalle vendite televisive in Italia a qualsiasi emittente televisiva; ed in particolare, in senso indicativo e non limitativo, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:
  - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;
  - lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero cavo (cable);
  - lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti;





d) i proventi netti derivanti dalla distribuzione videografica – Home - Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassette, DVD etc.) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;

e) i proventi netti derivanti dalla distribuzione in Italia attraverso tutti gli altri canali multimediali, interattivi, Internet, e/o di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati ed anche di futura invenzione;

f) i proventi netti, derivanti dalla vendita e/o licenza all'estero del Film.

Il soggetto beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al film intitolato **"Il Rosso e il Blu"** e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

Eguale concorreranno al recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato ai sensi del presente contratto:

a) l'importo totale del contributo percentuale sugli incassi, da assegnarsi al Soggetto Beneficiario, giusta quanto previsto dal D. lgs n. 28 del 22/1/2004 - art. 10 - e dal Decreto ministeriale 16 luglio 2004, con obbligo del Soggetto Gestore di procedere alla compensazione – da effettuarsi alla ricezione di idonea comunicazione da parte del Ministero - tra il contributo percentuale sugli incassi e il contributo complessivamente erogato e di cui al presente atto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, e per dare esecuzione a quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il trasferimento automatico allo Stato della quota di diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi netti come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, la quota di sua competenza di tutti i diritti di sfruttamento - e dei relativi proventi netti come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà del Film fintanto che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato; il tutto per un periodo di 5 (cinque) anni; successivamente a detto periodo, così come previsto all'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del Decreto, i sopraindicati diritti di utilizzazione del Film e relativi proventi netti rientreranno nella disponibilità dell'Impresa di Produzione, con obbligo di rendiconto annuale, nella forma di autocertificazione, a favore del soggetto gestore e conseguenti versamenti di competenza.

Resta inteso che l'efficacia della suddetta cessione è subordinata alla condizione sospensiva del mancato recupero, nel termine di 5 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del Decreto.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Il Soggetto Beneficiario riavrà la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e dei relativi proventi netti, come sopra definiti, disponibili e/o che renderanno disponibili nel periodo di cui all'art. 4, comma 7, del Decreto, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita di cui al successivo art. 8 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.





Dopo il suddetto integrale recupero, il Ministero, per conto dello Stato, e per conto del Soggetto Gestore, rinuncerà quindi alla trascrizione dei diritti nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenute dalla Siae ed al deposito a proprio nome dei materiali.



VII) Modificato alla Siae il 14 Settembre 2011 ore 12:10  
 prot. 62212 (Atto datato 21-7-2011 reg. A. B. di  
 Frascati il 1-8-2011 al n. 4234 Serie 3)



NOTA PER LA TRSCRIZIONE



Vogliate trascrivere il sopraesteso atto modificativo del contratto di associazione produttiva del 30 giugno 2011, sottoscritto tra tra: **BIANCA S.r.l.** con sede in Roma, Via Fedele Lampertico, 7 capitale sociale di Euro 118.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 764255 e numero di codice fiscale 04398781007 qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito sempre e solo "**Bianca**")

- da una parte -

E  
 CINECITTA STUDIOS S.P.A. con sede in Roma, via Tuscolana, 1055, capitale sociale di euro 35.000.000,00 (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italian Entertainment group S.p.a.) iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 875599 cod. fisc. e p. Iva 05308071009 qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito sempre e solo "**Associato**")

Per effetto del quale la Bianca Film e Cinecittà studios spa hanno inteso modificare il precedente atto del 30/06/2011, in particolare viene ridotto l'Apporto in servizi pattuito e allegato sotto la lettera "B" - corrispondente ad Euro (108.800,00 oltre iva) per la produzione del film lungometraggio di nazionalità italiana prioritariamente destinato allo sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "Il Rosso e Il Blu" interpretato nei ruoli principali da Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, per la regia di Giuseppe Piccioni (di seguito il "**Film**") tratto dall'omonimo libro di Marco Lodoli e per effetto della riduzione dell'apporto cede aliena e trasferisce a favore dell' **Associato** una quota pari al 4,5% (quattrovirgolacinquepercento) di tutti i diritti dominicali e di proprietà del film di cui in premessa con esclusione dei diritti Free tv.

VIII) Modificato alla Siae il 7 Gennaio 2013 ore 12  
 prot. 62999 (Atto datato 12-12-2012 reg. A. B. di  
 Roma 1 il 28-12-2012 al n. 28484 Serie 3)



**NOTA DI TRASCRIZIONE**

Si effettua la trascrizione del sopra esteso atto (il "Contratto") con il quale la Soc. BIANCA FILM S.r.l. (di seguito denominata anche come "Bianca" e/o "Concedente"), con sede legale in Roma, Via Fedele Lampertico n.7 (00191), Cod. Fisc. e P.IVA nr. 04398781007, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, concede in esclusiva a Rai Cinema S.p.A. (di seguito "Rai Cinema") società con socio unico, con sede in Roma (00193), alla Piazza Adriana n. 12 - in persona dell'Amministratore Delegato - che acquisito in regime di concessione esclusiva, il 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico e corrispondenti proventi netti in sede televisiva a pagamento, così come di seguito specificati, relativamente al film dal titolo provvisorio "IL ROSSO E IL BLU" per la sceneggiatura di Giuseppe Piccioni e Francesca Manieri, soggetto di Giuseppe Piccioni, Marco Lodoli e Francesca Manieri, tratti dall'omonimo romanzo di Marco Lodoli edito da Giulio Einaudi Editore per la regia di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio e Margherita Buy - (di seguito anche "Film" e/o "Opera"), nella Lingua Autorizzata (come sotto definita), e del relativo materiale filmato, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco di lingua italiana, Malta e Svizzera di lingua italiana (in appresso congiuntamente detti anche "Territorio"), per la durata di 78 (settantotto) mesi a partire dal 22/12/2012, ossia dal decorso di 3 (tre) mesi dalla data di prima proiezione in sala in Italia del Film, avvenuta il 21/09/2012 (di seguito "Periodo di Licenza").

Per diritti in sede televisiva Pay TV ai sensi del presente Contratto (di seguito anche collettivamente "Diritti Pay TV"), si intende fare riferimento alla comunicazione al pubblico a pagamento dell'Opera tramite diffusione/trasmisione a distanza a pagamento (e quindi, tutte le forme, a pagamento, di diffusione/trasmisione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. Basic Pay Tv e la Pay per View/Near Video on demand, Pay per day, ecc.) e/o in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point, cd. on demand), in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, tramite qualsivoglia sistema di codifica del segnale che ne condizioni l'accesso, su qualsiasi piattaforma (inclusa la rete Internet, il c.d. World Wide Web, le reti UMTS e HSDPA, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione/ disseminazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre, le tecnologie wireless di ogni genere, tipo e banda (a titolo meramente esemplificativo: WI-FI, WI-MAX, WI-BRO, etc.), mmsd, digital satellite di ogni genere, tipo e banda, cavi e fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche e informatiche di ogni genere, tipo e banda, ivi satelliti di ogni genere, tipo e banda, cavi e fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche e informatiche di ogni genere, tipo e banda, ivi streaming, tramite qualsivoglia tipologia di dispositivo/terminale - anche multimediale - sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: Televisioni, Set top box, Videostation, Videocolonni, Palmari, I-pod, I-pad, Notebook, Personal Computer, Media Station, Console, Telefoni, Play Station, Play Station Portable, X-Box, etc.), compresa quindi anche la c.d. Mobile Tv, in tutte le sue forme, a pagamento, sia con modalità trasmissiva multicast che con connessione unicast, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologia di tipo X-DSL e mobile wireless), nonché tutti i servizi "On Demand" a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, nel Territorio. Per quanto concerne i suddetti sfruttamenti On Demand non a pagamento, resta inteso che Rai Cinema (e/o i aventi causa) avrà la facoltà di abbinare l'Opera a messaggi promozionali e/o inserire interruzioni pubblicitarie (c.d. "pre-roll", "middle-roll", etc.) nel corso della visione della stessa Opera, nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

Rai Cinema diviene altresì titolare, inoltre, del diritto di utilizzare, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, HSDPA, etc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati e/o sequenze del Film, in lingua italiana, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del Film, in ogni sede, forma e modo, in lingua italiana e nel Territorio, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, subconziararie, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal Film.



ix) Notificato alla Siae il 6 Febbraio 2013 ore 11,30 prot. 63054 (Atto datato 13-4-2012 reg. e A.B. di Roma 1 il 4-2-2013 al n. 3018 Serie 3)

**NOTA DI TRASCRIZIONE**

Si trascrive nel Pubblico Registro Cinematografico presso la SIAE in Roma e all'Artigiancassa il su esteso atto tra la Biancafilm s.r.l. ("Biancafilm") e la Teodora Film Distribuzione s.r.l. ("Teodora") con cui la Biancafilm ha affidato a Teodora un mandato esclusivo e irrevocabile per la distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino (di seguito, il "Territorio") dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del film dal titolo "Il rosso e il blu" per la regia di Giuseppe Piccioni (di seguito, il "Film").

Ai sensi e per gli effetti del predetto accordo, per diritti affidati in distribuzione nel Territorio a Teodora (di seguito collettivamente anche "Diritti") si intende far riferimento al:

- (i) 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera e del relativo

materiale di corredo (es: trailer, backstage, making of, ecc.) per la c.d. sede cinematografica (es: theatrical, non theatrical, public video), ossia tutti i diritti esclusivi di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, comprese le c.d. arene estive, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione/ rappresentazione, anche digitale, oggi esistente e/o di futura invenzione, ivi incluse le tecnologie di comunicazione via cavo/filo/satellite (c.d. L-Cinema), in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito "Diritti Cinematografici");

- (ii) 100% (cento per cento) dei diritti in sede home e commercial video, ossia tutti i diritti esclusivi di fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporanti il Film sia in formato analogico che digitale, anche in alta definizione (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, BLU RAY, HD-DVD, CD, CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.), ivi inclusi i supporti denominati "Time" (ossia i supporti incorporanti il Film in formato digitale che ne consentano la visione per un periodo limitato di tempo a partire dallo loro prima lettura e/o apertura), tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, electronic sell through, vendita per corrispondenza, etc.) per la visione privata, anche nell'ambito di locali commerciali, enti, istituzioni, installazioni militari, ecc., su qualsiasi schermo / monitor / display, fisso o portatile, utilizzando qualsiasi tecnologia e/o sistema tecnico di lettura ottica che sia idoneo a duplicare e riprodurre su un display immagini e filmati incorporati in un supporto fisico, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Home Video");
- (iii) 100% (cento per cento) dei diritti in sede televisiva, ad esclusione dei diritti Free TV che restano di competenza di Biancafilm e non fanno parte del presente mandato, o comunque di trasmissione a distanza e/o di messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti dall'utente - ivi inclusa ogni forma di diffusione/trasmissione circolare (point to multipoint) e/o di comunicazione point to point - compresa la pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, etc.), ivi compresa ogni diffusione via satellite o con altro mezzo, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Televisivi");
- (iv) 100% (cento per cento) dei diritti in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.), in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Multimediali");
- (v) 100% (cento per cento) dei diritti in qualsiasi altra sede, forma o modo, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come gli "Altri Diritti").

Il predetto mandato ha la durata di 10 (dieci) anni dalla data di prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane del Film, che avverrà in data da definirsi di comune accordo tra le parti. Nel caso di mancato recupero dei Costi di Distribuzione nel corso del periodo di durata il mandato è automaticamente prorogato per i mandati di ulteriori 5 (cinque) anni, al termine dei quali, la parte eventualmente non recuperata resterà a carico di Teodora.

x) Notificato alla Siae il 26 Settembre 2018 ore  
14.10 prot. 66686 (Atto datato 18-6-2018 reg. a A.  
B. di Roma 1 il 26-9-2018 al n. 7918 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE



N° PRC 11132

Si chiede la trascrizione del su esteso atto, con il quale l'ISTITUTO LUCE- CINECITTA S.r.l. e BIANCA FILM S.r.l. - in relazione al contributo concesso con atto del 28/07/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Frascati in data 29/07/2011 al n. 4190 serie 3 di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art.12 del D.lgs. 22/01/2004 n.28, e successive modificazioni ed integrazioni, destinato alla parziale copertura dei costi di produzione del film riconosciuto di interesse culturale dal titolo "IL ROSSO E IL BLU" stabiliscono di riformulare gli articoli 4 e 7.

#### Art. 4

Il contributo oggetto del presente contratto viene concesso al Soggetto Beneficiario e dallo stesso accettato con l'obbligo di:

- destinare il contributo esclusivamente alla copertura del costo industriale del Film ovvero del costo di produzione alla copia campione, come definito all'art.3, comma 1, del Decreto ovvero del solo costo di produzione;
- corrispondere al Ministero, per conto dello Stato, i proventi derivanti dalla quota dei diritti di sfruttamento, determinata in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo nella percentuale del **31,32% (trentuno virgola trentadue per cento)**, quota rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del Film relativo alla sola quota italiana, fino al totale rimborso del contributo percepito e dopo che i proventi netti abbiano consentito la copertura del costo industriale.

In caso di riduzione e/o rideterminazione del contributo o in caso di abbandono della lavorazione di cui all'art.2 del presente contratto, sulle somme indebitamente percepite e per il tempo in cui il Soggetto Beneficiario ne avrà disposto - fermo restando l'obbligo della loro immediata restituzione - decorreranno, a favore del Ministero, interessi conteggiati al tasso legale dal momento dell'erogazione fino all'integrale recupero del contributo.

La mancata restituzione di una quota pari al 30% (trenta) del contributo concesso entro 5 (cinque) anni dalla data della prima erogazione, comporterà l'acquisizione, da parte dello Stato, della totalità dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'opera fino alla riscossione della totalità del contributo concesso, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

#### Art. 7

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti al Soggetto Beneficiario dal presente contratto ed in ispecie a garanzia dell'integrale e puntuale rimborso del contributo, in relazione a quanto disposto dall'art.4 , comma 5 del

Decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi comprese quelle previste nel precedente art.5 e l'importo di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di imposte e tasse, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, il Soggetto Gestore ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di soddisfare in sua vece - e comunque a garanzia di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risulterà creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società BIANCA FILM S.r.l. nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

#### Cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, dopo il recupero della quota di costo industriale del film a carico della Società, la titolarità di una quota dei diritti di

sfruttamento del Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" pari al 31,32% (trentuno virgola trentadue per cento), rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso di euro 743.000,00 (settecentoquarantatremila/00) determinato in via definitiva in base al costo industriale del Film accertato in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti ceduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spettanza dello Stato non fossero versati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo pari ad euro 222.900,00 (duecentoventiduenovecentomila/00), che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art.4, comma 7 del Decreto, restando ferma la Facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30%, la società **BIANCA FILM S.r.l.** quale Soggetto Beneficiario

#### Cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità della totalità di una quota dei diritti e/o proventi di sfruttamento disponibili del Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" derivanti dalla quota di proprietà della stessa fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 5 (cinque) anni).

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art.18 del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n.4. convertito con modificazioni dalla Legge 9 marzo 2006, n.80.

A puro titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home-video, DVD, nonché mediante qualsiasi altro mezzo di

diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;

- c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti al Soggetto Beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del Film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del Film stesso, e cioè:
  - il totale dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e delle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;
  - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto Beneficiario giusta quanto previsto dal D.lgs. N.28 del 22/01/2004 e dal Decreto relativo;
  - il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato;
  - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane e straniere senza limitazioni;
  - lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home Video" e DVD;



- lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti.

- d) il diritto di esclusività per lo sfruttamento del Film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri;
- e) tutto il materiale, relativo al Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" e quindi, tra l'altro in particolare, il negativo di scena del Film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali, ovvero il materiale digitale idoneo alla stampa in serie.

Il Soggetto Beneficiario riavrà la piena proprietà e disponibilità del suddetto materiale, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore sarà soddisfatto di ogni suo credito e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae e comunque decorso il lasso di tempo di cui all'art.4, comma 7 ultimo periodo del Decreto.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto all'art.3 in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e/o dei relativi proventi di sfruttamento disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di cui all'art.4, comma 7, del Decreto, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita ai costi di cui al successivo art.8 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'integrale soddisfacimento di ogni e qualsiasi credito vantato dal Soggetto Gestore nei confronti del Soggetto Beneficiario fino alla concorrenza del contributo complessivamente erogato.

Fermo il resto

ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE	L11559
DATA	18-03-2014
<b>TITOLO</b>	<b>IN UN POSTO BELLISSIMO</b>
TIPOLOGIA OPERA	UNICA

<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE	BIANCAFILM S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	10.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	BIANCA S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	90.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	06/10/2015

<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2014
DATA INIZIO LAVORAZIONE	03-03-2014

<b>REGIA</b>	
NOME	GIORGIA
COGNOME	CECERE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PIERPAOLO PIRONE - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PIERPAOLO PIRONE - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO COFRANCESCO - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIO BARULLO - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DANIELA CIANCIO - -

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANNALISA FORGIONE - ITALIA

<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DONATELLO PISANELLO - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	109942 2015-08-06 00:00:00.0 - 99 26-08-2015 Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 18/03/46 al N.

11559

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : IN UN POSTO BELLISSIMO

Produttore : BIANCAPILM SRL

*ju*

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

*flu* (2)



Sede Sociale : ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI,  
15



Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :  
Regista : GIORGIA CECERE (ITALIA)

Autori del soggetto: GIORGIA CECERE (ITALIA),  
\*PIERPAOLO PIRONE (ITALIA)

\*Annunzi e  
leggasi :  
PIERPAOLO

Autori della sceneggiatura: GIORGIA CECERE



(ITALIA), PIERPAOLO PIRONE (ITALIA)

Autore del commento musicale : DONATELLO PISANELLO (ITALIA)

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio : ANNALISA FORGIONE (ITALIA)

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 3 MARZO 2014

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 12003 37.10.00 1966.4 del 04/10/2013.

Dichiarazione di nazionalita' della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n.44893 del 6/10/2015 Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 26 AGOSTO 2015

al Cinema ARENA PUCCINI di BOLOGNA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione. (1)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

**DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA** quale film di interesse culturale

comunicata dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, con nota n. 16120 del 19/10/2013.

(1)

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota n. 499 del 10/11/2014 ha comunicato che, con Decreto del Direttore Generale del 9/1/2014, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. lgs. 22/1/2004 n. 28.



(2) Il M.B.A.C.T., con nota n. 14729 del 5/11/2014, ha comunicato che alla BIANCAFILM s.r.l. (quota 10%) si è associata la <sup>soc</sup> BIANCA s.r.l. (Via Sardegna 50 Roma, capitale rappresentante MICHELE MARSELLA, quota 90%) nella produzione del film.

(3) Il M.B.A.C.T., con nota n. 16491 del 5/12/2014, ha comunicato le seguenti modifiche: fotografo COFRANCESCO ELAUDIO (Italia); scenografo BARULLO GIORGIO (Italia)

#### ANNOTAZIONI

- 1) Modificato alla Siae il 5 giugno 2014 ore 17 prot. 63884 (Atto datato 1-2-2012 reg. A.B. di Roma 1 il 29-5-2014 al n. 10405 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE (alla posizione n. 11559 del

18/3/2014) dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura del titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara" tratto dalla suddetta sceneggiatura:

GIORGIA CECERE residente in Via Otranto n. 36 ROMA, C.F.: CCRGGM61D46C336N, P.IVA: 10114370587

E

PIERPAOLO PIRONE residente in Via Roberto Malatesta n. 4 ROMA, C.F.: PRNPPL73C28E463L, P.IVA: 06350331002

Cedono

Alla società BiancaFilm Srl con sede in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n. 15 Roma C.F./P.IVA: 04398781007

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, sfruttamento e utilizzazione economica del Soggetto e della Sceneggiatura nonché sulle successive elaborazioni e trasformazioni, necessarie ed occorrenti a realizzare un film lungometraggio cinematografico a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara". La cessione di cui al presente atto è subordinata alla condizione essenziale che la regia del realizzando Film, sia affidata alla Sig.ra Giorgia Cecere.

Qualora le riprese del film non abbiano inizio entro 5 (cinque) anni dalla data della presente la Sig.ra Giorgia Cecere avrà il diritto di acquisire e disporre in via esclusiva del 100% (cento per cento) di tutti i diritti d'autore e di utilizzazione economica relativi al soggetto e alla sceneggiatura anche per la quota afferente il co-autore, previo restituzione a BiancaFilm di quanto corrisposto agli Autori in esecuzione del presente contratto.

11) Notificato alla Siae il 12 Novembre 2014, ore 12,45  
prod. 64176 (Atto datato 21-10-2014, Regia A.B. di  
Roma Ufficio Esecutoriale di Trascritti il 7-11-  
2014 al n 3395 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

n. di posizione SIAE 11555

Si effettui la trascrizione del sopra esteso atto BIANCA S.R.L. (di seguito denominata anche come "Bianca" e/o il/la "Concedente"), con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 50, 00187 Roma, Cod. Fisc. e P. IVA n. 12514711006, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e RAI CINEMA S.p.A. (di seguito denominata anche come "Rai Cinema"), con sede in Piazza Adriana n. 12, 00193 Roma, in persona dell'Amministratore Delegato dall'altra parte, avente ad oggetto la concessione dei seguenti diritti relativi ad un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana, dal titolo provvisorio "IN UN POSTO BELLISSIMO" per la regia di Giorgia Cecere, della durata di circa 100minuti primi, da girarsi in Digitale



Per effetto del sopraesposto Contratto, Rai Cinema acquisisce in licenza, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di cessione/concessione/sublicenza a terzi, il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film, e relativi proventi, per tutto il Periodo di Licenza, come di seguito definito:

- i) in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza non a pagamento (e quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmisione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. free tv) e/o
- ii) in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento, (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione point to point)

in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, sia in chiaro che tramite qualsivoglia sistema di codifica del segnale che ne condizioni l'accesso, non a pagamento, su qualsiasi piattaforma (inclusa la rete Internet, il c.d. World Wide Web, le reti UMTS e HSDPA, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione / disseminazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre, le tecnologie wireless di ogni genere, tipo e banda (a titolo meramente esemplificativo: WI-FI, WI-MAX, WI-BRO, etc.), mmws, satelliti di ogni genere, tipo e banda, cavi e fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche e informatiche di ogni e genere, tipo e banda (ivi incluse le reti power line, broadband, narrowband e tutte le tecnologie TCP-IP, IPTV, HTML, etc.), fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, Videostreaming, etc.; sia in analogico che in digitale, su qualsivoglia tipologia di canale (es. canali c.d. generalisti, tematici/specializzati e/o a contenuto sostanzialmente tematico/semigeneralista/minigeneralista), in modo tale che la comunicazione possa essere fruita sia in modalità broadcasting che in modalità streaming, ivi incluse tutte le funzioni di registrazione eventualmente consentite da dispositivi multimediali di ricezione/decodifica (es. Cubovision, MySkyHD, X-Box, I-Tune, etc.), tramite qualsivoglia tipologia di dispositivo/terminale - anche multimediale - sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: Televisori, Set top box, Videostation, Videofonini, Palmari, I-pod, I-pad, Notebook, Personal Computer, Media Station, Consolle, Telefonini, Play Station, Play Station Portable, etc.), compresa quindi anche la c.d. Mobile Tv, in tutte le sue forme, non a pagamento, sia con modalità trasmissiva multicast che con connessione unicast, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologia di tipo X-DSL e mobile wireless), nonché tutti i servizi "On Demand" (es. compresa quindi anche la c.d. Free VOD, AVOD etc.), effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, ivi inclusa la c.d. "Catch-up Tv" per mezzo della quale l'utente può accedere alla visione dell'Opera in qualsiasi momento, successivamente alla messa in onda, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, nave ed aeromobili battenti bandiera italiana fatti peraltro salvi gli sconfinamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato (di seguito definito anche come il "Territorio Italiano") e fermo restando, comunque, quanto previsto al successivo Art. 3.2), per il periodo di 7 (sette) anni (il "Periodo di Licenza") a partire dal decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della prima uscita cinematografica del film in Italia e per passaggi illimitati.

Per quanto concerne i suddetti sfruttamenti "On Demand" non a pagamento, resta inteso che Rai Cinema (e/o i aventi causa) avrà la facoltà di abbinare l'Opera a messaggi promozionali e/o inserire interruzioni pubblicitarie (c.d. "pre-roll", "middle-roll", etc.) nel corso della visione della stessa Opera, nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

Le concessioni di cui al precedente Art. 3.1 delle presenti Disposizioni Particolari, comprende anche il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti e facoltà, per tutto il Periodo di Licenza:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il Film, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del Film, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del Film, con qualunque mezzo tecnico e/o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di

futura invenzione, in simultanea via satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;

- il diritto esclusivo di ritrasmettere, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del Film, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in



simultanea tramite qualsiasi tecnologia e/o protocollo (a titolo, puramente esemplificativo: *videostreaming, DVB-h, X-DSL, ecc.*), su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio / video primario possa essere veicolato su piattaforma di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie di tipo UMTS, HDSPA e simili, nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo e/o via satellite, che offrano servizi televisivi e audio/video con tecnologie IPTV), anche di futura realizzazione e sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali / dispositivi fissi e/o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videofonini, Palmari, *Ipod, I-pod, Notebook, Televisori, Set Top Box, Videostation, ecc.*);

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il *Film*, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai World, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (etere, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.; sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti esclusivi in lingua italiana di cui al precedente Art. 3.1 delle *Disposizioni Particolari*, ogni applicazione interattiva, oggi esistente e/o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'*Opera*, sia di servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e/o pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli (anche per non udenti).

La *Concedente* prende atto che le emittenti aventi causa di *Rai Cinema*, a fronte delle eventuali ritrasmissioni in simultanea di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete e/o piattaforma di telecomunicazione (cavo, etere, satellite, mobile wireless, ecc.), così come sopra disposto, potrebbero ottenere ed incassare canoni e/o compensi e/o royalties dagli operatori e/o gestori delle predetti reti e/o piattaforme; la *Concedente*, inoltre, prende atto che i gestori e/o gli operatori delle predetti reti e/o piattaforme potrebbero ottenere ed incassare dai propri utenti canoni e/o compensi, quale corrispettivo per i predetti servizi di ritrasmissione.

A questo riguardo, la *Concedente* riconosce ed accetta che i predetti eventuali canoni e/o compensi e/o royalties saranno di esclusiva ed integrale spettanza delle emittenti e/o dei gestori/operatori, a condizione che tali importi: (a) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per i servizi di ritrasmissione della totalità o di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule c.d. "Basic" di abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'*Opera*; b) siano pagati alle emittenti televisive dai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per la ritrasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle emittenti televisive, dai gestori/operatori e/o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la ritrasmissione o per la visione dell'*Opera*.

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali e/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli sfruttamenti di cui al presente *Contratto*.

*Rai Cinema* avrà il diritto di utilizzare, durante il *Periodo di Licenza* e nel *Territorio Italiano*, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, HDSPA, etc.) - con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - brani staccati e/o sequenze del *Film*, in lingua italiana, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, e/o singoli fotogrammi del *Film*, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie e/o di società collegate, consociate, partecipate, controllate, controllanti, sublicenziatrici, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal *Film*.

Fermo restando tutto quanto disposto nelle *Condizioni Generali*, rimane convenuto, al fine di tutelare l'esclusività dei diritti concessi a *Rai Cinema*, che la *Concedente* si impegna ad obbligare tutti gli eventuali altri suoi cessionari, anche fuori del *Territorio Italiano*, a non diffondere televisivamente, trasmettere, comunicare al pubblico e/o mettere a disposizione del pubblico il *Film*, in lingua italiana e/o in lingua originale con sottotitoli in lingua italiana, in modo tale che la trasmissione sia ricevibile nel *Territorio Italiano*, con particolare riferimento alle comunicazioni al pubblico via satellite, ed a imporre tale vincolo agli eventuali aventi causa, fin dalla data di perfezionamento del presente *Accordo* e fino al termine del *Periodo di Licenza*.





La *Concedente* s'impegna altresì a non concedere nel *Territorio Italiano* i diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'*Opera* concessi a *Rai Cinema* in virtù del presente *Accordo*, per tutto il periodo compreso tra la data di perfezionamento del presente *Contratto* e la data di decorrenza dei diritti concessi a *Rai Cinema*.

Ferma restando l'esclusiva di tutti i diritti concessi a *Rai Cinema* ai sensi del presente *Contratto*, la *Concedente* si obbliga, per tutto il *Periodo di Licenza*, a non comunicare il *Film* al pubblico a pagamento e/o a non consentire che terzi lo comunicino al pubblico a pagamento, nonché a non metterlo a disposizione del pubblico a pagamento ed a non consentire che terzi lo mettano a disposizione del pubblico a pagamento, in qualsiasi forma e modo e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti o di futura invenzione (esemplificativamente: *via etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, nmds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi, fibre e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni e genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibra ottica, doppio telefonico, x-dsl, DVB-T DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Videostreaming, etc.*; *sia in analogico che in digitale*), in lingua italiana e/o originale con sottotitoli in lingua italiana e nell'ambito del *Territorio Italiano*.

Tale protezione, comprende, tra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo, le c.d. *pay television, Video on demand, Near video on demand, subscription video on demand, pay per channel, demand view, mobile pay tv, mobile per view, mobile demand view, web tv, webcasting, net tv, streaming video, etc.*

Relativamente al *Film* oggetto del presente *Contratto*, la *Concedente* si obbliga, per il periodo di n. 36 (trentasei) mesi, a partire dal decorso del *Periodo di Licenza*, a non sfruttare in proprio ed a non cedere, concedere e/o sublicenziare a terzi i diritti di distribuzione del *Film* in oggetto in sede *Home Video*, limitatamente al canale distributivo "edicola", anche in abbinamento editoriale e/o, comunque, effettuando le c.d. "operazioni di vendita a basso costo" tramite qualsiasi canale distributivo; su qualsiasi supporto oggi esistente e/o di futura invenzione (es. video cassette, video dischi, videogrammi, dischi laser, DVD etc.) nella versione in italiano, sia con che senza sottotitoli e/o doppiata e nel *Territorio Italiano*.

La *Concedente* dichiara e garantisce, con obbligo di piena manleva nei confronti di *Rai Cinema* e/o dei suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa, che il *Film* oggetto del presente *Accordo* non è stato e né sarà oggetto - per l'intera durata dei diritti concessi a *Rai Cinema* - di alcuna ulteriore e/o diversa elaborazione rispetto a quella acquisita con il presente *Accordo* quale, a titolo meramente esemplificativo, la realizzazione di una o di più versioni cinematografiche diverse dalla presente, televisive, anche in forma seriale e/o di animazione, versioni in bianco e nero, etc.; in caso di violazione della suddetta garanzia da parte della *Concedente*, *Rai Cinema* avrà la facoltà di risolvere il presente *Accordo*, salvo il risarcimento da parte della *Concedente* di ogni danno subito e *subendo* che da tale violazione possa derivare a *Rai Cinema* ed ai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa (clausola risolutiva espressa).



111) Notificato alla Seae il 2 Dicembre 2014 ore 12,35 prot. 64825/Att. data 15-9-2014 rog. e A.B.d. Roma il 28-11-2014 al n. 16705 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

(da compilare dopo la condivisione del testo contrattuale)



BIANCAFILM S.r.l., con sede legale in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n.15 (00191), Cod. Fisc. e P.IVA n. 04398781007, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Donatella BERTI di seguito "Bianca" e/o "Mandante" E TEGODORA FILM DISTRIBUZIONE S.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193, P.IVA e C. Fisc. n. 06355311009, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Cesare Pirillo (di seguito "Teodora" e/o "Mandatara") dall'altra parte in avanti collettivamente definite anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- A) Bianca ha in corso di realizzazione un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana dal titolo "IN UN POSTO BELLISSIMO", sulla base del soggetto e della sceneggiatura originali elaborati dai signori Giorgia Cecere e Pierpaolo Pirose, per la regia della stessa Giorgia Cecere, con protagoniste Isabella Ragonese e Alessia Boni, della durata di circa 100' (cento) minuti girato in digitale HD, colore, in Dolby Stereo (di seguito denominato anche come "Film" e/o "Opera");
- B) Bianca dichiara di essere titolare al 100% dei diritti di sfruttamento del *Film* di cui al presente contratto;
- C) Bianca dichiara che il *Film* ha ottenuto il riconoscimento quale "film di interesse culturale" e che in favore dello stesso è stato deliberato un contributo statale interamente destinato alla produzione, ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2004 e successivi decreti

- alternativi;
- D) Bianca dichiara di avere presentato in data 30/09/2011 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un'istanza per ottenere l'assenso dal rispetto dei minimi di investimento nelle spese di distribuzione del Film in Italia, in quanto film girato in digitale, e di avere ottenuto in data 09/01/2014 delibera favorevole da parte del predetto Ministero che si allega al presente accordo sub A per costituire parte integrante ed essenziale;
- E) Bianca dichiara e garantisce di essere iscritta al Registro Nazionale degli Operatori di Comunicazione di cui all'Art. 1 comma 6, punti 5 e 6 della legge 31/7/97 n. 249 e successive modifiche, con il seguente numero di posizione: 27628;
- F) Teodora dichiara e garantisce di essere iscritta al Registro Nazionale degli Operatori di Comunicazione di cui all'Art. 1 comma 6, punti 5 e 6 della legge 31/7/97 n. 249 e successive modifiche, con il seguente numero di posizione: 11299;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

2.1. Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto Bianca affida a Teodora, che accetta, un mandato temporaneo, senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, ai fini della distribuzione dei diritti di utilizzazione economica del Film nel Territorio (Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, navi ed aeromobili battenti bandiera italiana (di seguito il Territorio)), come di seguito meglio individuati. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, per i diritti affidati in distribuzione a Teodora (di seguito collettivamente anche "Diritti") si intende per riferimento al:

- 100% (cento per cento) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'Opera e del relativo materiale di corredo (ex trailer, backstage, making of, ecc.) per la e.d. sede cinematografica (ex theatrical, non theatrical, public video), ossia tutti i diritti esclusivi di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, comprese le c.d. sene estive, i circuiti d'essai e quelle minori, e/o, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che a non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive e simili eventi, nonché a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione/ rappresentazione, anche digitale, oggi esistente o di futura invenzione, ivi incluse le tecnologie di comunicazione via cavo/fibra/optica (c.d. E-Cinema), in lingua italiana, nel Territorio (di seguito "Diritti Cinematografici");
- 100% dei diritti in tutti i media, ossia tutti i diritti esclusivi di fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporati il Film sia in formato analogico che digitale, anche in altra definizione (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, BLU RAY, HD-DVD, CD, CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.), ivi inclusi i supporti denominati "Time" (ovvero i supporti incorporati il Film in formato digitale che non consentano la visione per un periodo limitato di tempo a partire dalla loro prima lettura o/o apertura), tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbonamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, online distribution, vendita per corrispondenza, ecc.) per la visione privata, anche nell'ambito di locali convenevoli, sali, stanzioni, installazioni militari, ecc., su qualsiasi schermo/monitor/display, fisso o portatile, utilizzando qualsiasi tecnologia ed sistema tecnico di lettura ottica che sia idoneo a duplicare e riprodurre su un display immagini e filmati incorporati in un supporto fisso/di seguito anche "Diritti Home Video"). Rientrano tra i Diritti Home Video anche i cosiddetti Electronic Sell Through e/o qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico di copie digitali del Film (cd. VOD SVOD/NVOD/TVOD/AVOD ecc.).

Teodora dovrà espletare il mandato direttamente, senza poter affidare la distribuzione del Film a terzi subdistributori né licenziatari. A tale riguardo, si conviene che Teodora potrà sub licenziare a Terzi, con separato accordo, i servizi distributivi relativamente ai Diritti Home Video come sopra definiti, ovvero ad altro distributore, in base ipotesi previo accordo di Bianca.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in virtù di separato contratto intercorso tra Bianca e Rai Cinema, Bianca ha affidato allo stesso Rai Cinema, nel territorio italiano, la distribuzione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede di comunicazione al pubblico a pagamento e/o di messa a disposizione del pubblico a pagamento (c.d. Pay Per View ed esemplificativamente: Pay TV, Pay Per View, Canali tematici, TV interattiva, Web TV, Webcasting, Streaming Video ecc. con esplicita esclusione dell' Electronic Sell Through e/o di qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico di copie digitali del Film (cd. VOD/ SVOD), (di cui per "Diritti Pay TV"). Fermo restando che Rai Cinema non avrà diritto a trattare, provvisoriamente, l'attività svolta in virtù del presente mandato, Bianca, con la sottoscrizione del presente accordo, cede trasferisce ed aliena a Teodora, che accetta ed acquista per sé e per i suoi eredi o aventi causa o qualunque titolo, una quota di proventi aritmetici derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Pay TV pari al 10% della quota di propria spettanza (100%) in ragione di quanto precede, i proventi aritmetici derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Pay TV saranno così suddivisi:

- quanto al 90% a Bianca; - quanto al 10% a Teodora.

In virtù di quanto sopra esposto, Bianca sarà tenuta a rimettere a Teodora la quota di sua spettanza, come sopra determinata, nei corrispettivi e nei proventi ottenuti dalla distribuzione dei Diritti Pay TV entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dal loro incasso, previa fatturazione da parte di Teodora.

Il presente mandato recupera dei Costi della Distribuzione Cinematografica secondo l'Art 6) del presente accordo, Teodora avrà diritto di recuperare i costi della stessa sostenuti nei limiti degli importi massimi autorizzati anche con il 50% (cinquanta per cento) dei proventi effettivamente incassati e derivanti dalla distribuzione dei Diritti Pay TV. Solo ed esclusivamente in virtù dell'esercizio di tale opzione decade per Teodora la quota di spettanza del 10% di cui al presente Art. 2 bis).

Il presente Mandato ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data di prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane del Film, che avverrà in data da definirsi di comune accordo tra le Parti e comunque entro il 30/11/2015, con esclusione di inizio rinnovo. Per la durata della distribuzione dei Diritti Home Video si fa salvo il diritto di sell off di cui al successivo Art.8.2) del presente Contratto.

Bianca provvederà a mettere a disposizione di Teodora, entro e non oltre 12 mesi dalla firma del presente accordo, data essenziale per la Mandataria, i materiali necessari per la distribuzione dei Diritti del Film, tramite lettera di accesso irrevocabile sottoscritta dallo stabilimento ove si trovano depositati i materiali negativi del Film, per la stampa delle copie e per tutte le lavorazioni necessarie alla Distribuzione, in tempo utile a consentire il rispetto del piano di uscita concordato con la Mandataria. Teodora è sin da ora autorizzata ad apporre il proprio marchio logo all'inizio dei titoli di testa del Film, nonché a posizionare lo stesso sul manifesto e sul materiale promozionale, secondo la prassi in uso nel settore.

Il Piano di copie e lancio cinematografico dell'Opera (di seguito "P&A"), comprenderà il numero di copie da distribuire e le modalità di investimento nella promozione e pubblicità del Film ed ogni altra attività commerciale e promozionale inerente la distribuzione dei Diritti Cinematografici nel Territorio, sarà elaborato da Teodora secondo propria conoscenza ed esperienza nel settore e dovrà essere inviato alla Mandataria anche solo via email al seguente indirizzo: info@biancafilm.it, almeno 20 (venti) giorni prima della data concordata per la prima uscita del Film, per la relativa visione ed approvazione che non sarà ingiustificabilmente negata e che dovrà essere rilasciata entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione. Una volta approvato il suddetto P&A dovrà parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Nell'ambito della distribuzione del Film, Teodora si impegna a realizzare un piano di distribuzione, che dovrà essere più ad un importo complessivo minimo di € 200.000,00 previsioni di tale Piano e nel rispetto delle voci di spesa ivi determinate, che dovranno essere più ad un importo complessivo minimo di € 200.000,00 (duecentomila) (costi di Distribuzione Cinematografica), per un numero indicativo di 6070 copie/sovraccopi successive intese scritte tra le Parti, a Teodora si intende riconosciuto ogni più ampio potere decisionale in ordine alla esecuzione di tale Piano, come ed es. in relazione alla scelta dei clienti, dei prezzi, dei canali distributivi, delle forme e mezzi di diffusione della campagna pubblicitaria ed alle percentuali di noleggio, ecc. Resta impregiudicato il diritto di Teodora di recuperare, fino all'importo di cui al Piano approvato, i Costi di Distribuzione Cinematografica con il 100% dei proventi del Film derivanti dalla distribuzione dei Diritti Cinematografici e Home Video nonché con il 50% dei proventi derivanti dalla distribuzione dei Diritti Pay TV nel Territorio in forma cross-lateralizzata, ai sensi di quanto meglio previsto dal successivo Art.6.1) della locandina e tutto il materiale promozionale (ex: trailer, art work, spot tv, spot radio, faccetta, ecc.) relativo alla Distribuzione Cinematografica dovranno essere approvati preventivamente per iscritto dalla Mandataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.

Decorso tale termine senza riscontro da parte della Mandataria, il predetto materiale dovrà intendersi approvato dalla Mandataria. Relativamente alla distribuzione dei Diritti Home Video, Teodora, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista di prima commercializzazione dei video-on-demand del Film nel Territorio previamente concordata con la Mandataria, dovrà preliminarmente elaborare un dettagliato Piano di Marketing





riguardante i costi e le modalità della distribuzione, indicando le principali voci di spesa relative alla campagna pubblicitaria, alla fabbricazione ed al confezionamento dei videocassetti al numero di videocassetti da distribuire ad ogni altra attività commerciale e promozionale intrinseca alla distribuzione dei Diritti Home Video nel Territorio; detto Piano di Marketing dovrà essere inviato alla Mandante e dalle stesse approvato a titolo di accettazione entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Teodora provvederà a, e sarà responsabile di, tutte le attività occorrenti per la piena e completa esecuzione del presente Mandato, quali in particolare la stampa e distribuzione delle copie del Film, la fabbricazione, la duplicazione ed il confezionamento dei videocassetti, l'apposizione sugli stessi del relativo bollino SIAE, l'organizzazione della relativa campagna pubblicitaria e promozionale, nonché la verifica, spedizione e assicurazione dei materiali, l'appuntamento di eventuali dispositivi anti-pirateria, il pagamento dei compensi dovuti per legge (es: NUOVO IMAGE) e ogni altra lavorazione o onere e/o spesa necessari e connessi alla distribuzione.

Sarà inoltre cura ed onere della Mandataria provvedere ad acquisire, ove necessario e previa intesa con la Mandante, i diritti di utilizzazione delle musiche "out of context" per il trailer, sostenendo i relativi costi nell'ambito dei Costi di Distribuzione Cinematografica. Copia dei contratti acquisitivi di detti diritti dovrà essere inviata alla Mandante per opportuna conoscenza.

Relativamente alla distribuzione dei Diritti Home Video, Teodora, nell'esercizio del presente Mandato, avrà la facoltà di abbinare l'Opera con altre opere e/o materiale ad essa inerente (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: testi, fotografie di scena, interviste, backstage, specials, making of, scene tagliate, ecc.), utilizzando qualsivoglia programma, sistema e/o tecnologia che consenta al fruitore la navigazione interattiva nell'ambito di menu informativi.

Resta comunque inteso che le iniziative promozionali di carattere eccezionale, nonché la partecipazione a concorsi, festival, ecc., dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che sono di esclusiva spettanza e restano ad esclusivo beneficio di Teodora eventuali crediti d'imposta e/o benefici fiscali e/o Tax Credits di Distribuzione collegati alla distribuzione del Film.

Le commissioni dovute ad eventuali sub-distributori e le relative spese di distribuzione saranno incluse tra i costi di distribuzione (P&A) recuperabili dalla Mandataria ai sensi del presente accordo.

Teodora avrà diritto a trattenere una provvigione del 25% sul ricavato netto ed a recuperare i Costi di Distribuzione dal 75% di Bianco.

Dopo il recupero dei Costi di Distribuzione i Proventi saranno pertanto distribuiti tra le Parti come segue: a) 25% (venticinque per cento) del fatturato di noleggio cinematografico del Film relativamente alla distribuzione dei Diritti Cinematografici nel Territorio. Ai fini del presente Contratto, per "fatturato di noleggio cinematografico" si intende l'incasso del Film al botteghino (c.d. Box Office), al netto degli importi dedotti dalla base della legge, dei regolamenti e della contrattazione individuale e/o collettiva (innesco degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Siae, tasse e imposte, ecc.).

b) 25% (venticinque per cento) del fatturato netto effettivo totale riveniente dalla distribuzione dei Diritti Home Video del Film nel Territorio, da calcolarsi sui proventi effettivamente incassati dai rivenditori / editori. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, resta inteso che con il predetto termine di "fatturato netto effettivo totale" deve intendersi l'ammontare del "prezzo netto effettivo fatturato" ai rivenditori / editori ai fini della vendita e/o del noleggio di ciascun videogramma, con esclusione di quelli che, sebbene consegnati ai rivenditori / editori, siano stati successivamente riconsegnati (cd. "Resi") e (ii) con il termine "prezzo netto effettivo fatturato", deve intendersi il prezzo effettivamente fatturato ai rivenditori / editori per la vendita e/o il noleggio di ciascun videogramma, al netto dell'I.V.A. di qualsiasi altra voce fiscale, nonché degli accenti, in natura e/o a valore, praticati ai rivenditori, inclusi gli sconti per vendite promozionali e i premi di fine anno.

Rientrano tra i Diritti Home Video anche i cosiddetti Electronic Sell Through e/o qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico di copie digitali del Film (cd. VOD: SVOD / TVOD / NVOD / A / VOD ecc.).

I costi necessari alla distribuzione dei Diritti Cinematografici del Film nel Territorio, P&A, (es: costi di copie e lancio pubblicitario, costi di fabbricazione e distribuzione dei videocassetti del Film esclusi i costi di campagna pubblicitaria e promozionale dei Diritti Home Video) saranno anticipati e sostenuti per intero da Teodora nei limiti degli importi massimi autorizzati dalla Mandante ai sensi del precedente Art.4bis).

Resta inoltre espressamente inteso che Teodora avrà diritto di recuperare i costi dalla stessa sostenuti, nei limiti degli importi massimi autorizzati, con il 100% (cento per cento) dei proventi effettivamente incassati e derivanti dalla distribuzione dei Diritti Cinematografici e Home Video, al netto delle provvigioni di cui al precedente Art.5, che dovranno intendersi a tal fine cross-collateralizzati.

Allorché al decorso di 9 (nove) mesi dalla data di prima proiezione cinematografica del Film Teodora non dovesse avere integralmente recuperato, con le modalità di cui al precedente capoverso, i Costi della Distribuzione Cinematografica sostenuti, Teodora avrà diritto di recuperare i costi della stessa sostenuti nei limiti degli importi massimi autorizzati anche con il 50% (cinquanta per cento) dei proventi effettivamente incassati e derivanti dalla distribuzione dei Diritti Pay TV (proventi derivanti dalla vendita operata secondo Art. 2) bis) da Rai Cinema secondo accordi con Bianco).

In altri termini per proventi netti deve intendersi il 100% di tutti i proventi effettivamente incassati da Teodora e/o da terzi agenti/ sub mandatari a seguito della distribuzione, oggetto del presente accordo come sopra specificati - e quindi il fatturato di noleggio cinematografico del Film o comunque le somme effettivamente incassate dalla Teodora e/o dai terzi agenti/ sub mandatari a fronte della distribuzione dei Diritti Cinematografici ed il fatturato netto effettivo totale riveniente dalla distribuzione dei Diritti Home Video incassato da Teodora ovvero dai propri sub licenziatari, al netto delle provvigioni di cui al precedente Art.5).

Allorché invece, al decorso di 9 (nove) mesi dalla data di prima proiezione cinematografica del Film, Teodora non dovesse avere integralmente recuperato, con le modalità di cui ai precedenti capoversi - ovvero con il 100% (cento per cento) dei proventi effettivamente incassati e derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Cinematografici e Home Video e con il 50% (cinquanta per cento) dei proventi effettivamente incassati e derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Pay TV, al netto delle provvigioni di cui all'Art. 5) - i Costi della Distribuzione Cinematografica sostenuti, questi ultimi saranno rimborsati dalla Mandante (con esplicita esclusione del vincolo della solidarietà) a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, nei limiti degli importi indicati al precedente Art.4bis 1).

In via successiva al recupero integrale dei Costi di Distribuzione Cinematografica o del rimborso regolato dal precedente capoverso, Teodora dovrà rimettere alla Mandante i proventi derivanti dalla distribuzione dei Diritti Cinematografici ed Home Video, al netto delle provvigioni di cui al precedente Art.5), secondo i termini di cui al successivo Art.7).

I costi della Distribuzione Home Video non recuperati rinvieranno a carico di Teodora.



iv) Notificato alla Siae il 7 Maggio 2015 ore 18,50  
prot. 64.529 (Atto datato 1-4-2015 rog. A.B.di  
Frascari il 28-6-2015 al n. 918 Serie 3)

**NOTA DI TRASCRIZIONE**

Èa presente nota di trascrizione intgra quella depositata presso la Agenzia delle Entrate in data 28/11/2014 a seguito dell'emendamento apportato al contratto di

distribuzione cinematografica relativo al film "In un Posto Bellissimo" sottoscritto in data 15/09/2014 dalle parti di seguito richiamate.

Vogliate trascrivere il sopraesteso atto tra

**BIANCA Film s.r.l.** con sede legale in Roma, via Francesco Saverio Nitti, 15, C.F. e P.IVA 04398781007, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Donatella BOTTI, di seguito "Bianca" e/o "Mandante"

E

**TEODORA Film Distribuzione s.r.l.**, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44, P.IVA e C.F. 06355311009, in persona del legale rappresentante pro-tempore Cesare PETRILLO (di seguito "Teodora" e/o Mandataria")

A parziale modifica di quanto già convenuto sia nel contratto indicato, sia nella precedente nota di trascrizione, si conviene che, avendo ottenuto il film un contributo statale alla produzione a valere sul fondo di cui all'art. 12 d.lgs. 28/2004, le eventuali agevolazioni fiscali (c.d. tax credit) di cui il distributore beneficia o beneficerà saranno conteggiate nel recupero dei costi di distribuzione.

v) Modificato alla Sua il 23 Settembre 2015 ore 10,10  
prot. 64703 (Atto datato 3-9-2015 rog. A.B. di  
Frascetti il 16-9-2015 al n 1788 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE  
10/11/15 P.R.C. 11559

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Direzione Generale per il Cinema, viene attribuita, a scopo di garanzia, in forza della sottoscrizione del presente atto, tra ARTIGIANCASSA S.p.a (Soggetto Gestore) e BIANCAFILM S.r.l. e BIANCA S.r.l. la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film è dei corrispondenti proventi netti, come appresso definiti, pari al 20,76% (venti virgola settantasei per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ed il costo industriale del Film, determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo e definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di consuntivo. Qualora alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti di spettanza dello Stato non avessero permesso il recupero di un importo pari alla percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 6, del Decreto, la quota dei diritti di sfruttamento del Film e dei relativi proventi netti in capo all'Impresa di Produzione verrà automaticamente trasferita allo Stato fino al recupero da parte del medesimo della totalità del contributo erogato e comunque per una durata non superiore a 3 anni dalla scadenza del predetto quinquennio;

Quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario



cede

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il tramite del Soggetto Gestore, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film, come descritti all'art. 5, comma 9, del Decreto, e relativi proventi netti, provvisoriamente indicata nel 20,76% (venti virgola settantasei per cento) fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del Film accerciato in sede di consuntivo.

La suddetta cessione avrà efficacia successivamente all'integrale recupero da parte dell'Impresa di Produzione del complessivo costo industriale del Film per la parte a carico e di spettanza della stessa e fino all'integrale recupero da parte del Ministero della totalità del contributo complessivamente erogato.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente trasferita al Soggetto Beneficiario tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra al Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della totalità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrale recupero del contributo erogato.

Per proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del Film si intendono tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni e/o provvigioni di distribuzione, stabilite in base a quanto previsto all'Art. 5, commi da 9 a 14, del Decreto, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del Film, ed in particolare in senso indicativo e non limitativo:

a) i proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (theatrical, non theatrical, public video) del Film in Italia e derivanti dal noleggio del Film, al netto e previa deduzione della

commissione di distribuzione, che sarà praticata dal distributore del Film, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente contratto;

b) i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film tramite i cd. diritti ancillari (navi, aeromobili, hotel/motel);

c) i proventi netti derivanti dalle vendite televisive in Italia a qualsiasi emittente televisiva; ed in particolare, in senso indicativo e non limitativo, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:

- lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;
- lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti;

d) proventi netti derivanti dalla distribuzione videografica-Home-Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassette, DVD etc..) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;



e) i proventi netti derivanti dalla distribuzione in Italia attraverso tutti gli altri canali multimediali, interattivi, internet, e/o di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati ed anche di futura invenzione;

f) i proventi netti derivanti dalla vendita e/o licenza all'estero del Film;

Il Soggetto Beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al film intitolato "IN UN POSTO BELLISSIMO" e quindi, tra l'altro, in particolare, il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

Concorreranno al recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato ai sensi del presente contratto:

Il contributo percentuale sugli incassi, da assegnarsi al Soggetto Beneficiario, giusta quanto previsto dall'art. 10 D. lgs n. 28 del 22/1/2004 e dall'art. 1 del Decreto ministeriale 8/2/2013 "Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche", con obbligo del Soggetto Gestore di procedere alla compensazione - da effettuarsi alla ricezione di idonea comunicazione da parte del Ministero - tra il contributo percentuale sugli incassi e il contributo complessivamente erogato e di cui al presente atto;

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, e per dare esecuzione a quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il trasferimento automatico allo Stato della quota di diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi netti come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, la quota di sua competenza di tutti i diritti di sfruttamento - e dei relativi proventi netti come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà del Film fintanto che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato; il tutto per un periodo di 3 (tre) anni, successivamente a detto periodo, così come previsto all'art. 4, comma 6, ultimo periodo, del Decreto, i sopraindicati diritti di utilizzazione del Film e relativi proventi netti rientreranno nella disponibilità dell'Impresa di Produzione, che nell'esercitare i diritti di sfruttamento dovrà continuare a corrispondere pro-quota al Ministero i proventi netti fino a concorrenza di quanto erogato.

Resta inteso che l'efficacia della suddetta cessione è subordinata alla condizione sospensiva del mancato recupero, nel termine di 5 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 6, del Decreto.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Soggetto Beneficiario riavrà la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e dei relativi proventi netti, come sopra definiti, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel



periodo di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita/compartecipazione ai costi di cui al successivo art. 7 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.

Dopo il suddetto integrale recupero, il Ministero, per conto dello Stato, e per il tramite del Soggetto Gestore, rinuncerà quindi alla trascrizione dei diritti nel Pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae ed al deposito a proprio nome dei materiali.



ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TIPOLOGIA OPERA	L10102 10-11-2003 <b>L'AMORE RITORNA</b> UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/12/2004
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2003 18-08-2003
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO STARNONE - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO RUBINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO STARNONE - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PAOLO CARNERA - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA GOBBI - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PATRIZIA CHERICONI - ITALIA

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	-

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -
<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 10/11/03 al N. 10102

TITOLO DEL FILM

Definitivo :



Provvisorio : L'AMORE RITORNA

Produttore : BIANCA FILM SRL

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA F. LAMPERTICO 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :  
Regista : SERGIO RUBINI (ITALIA)



Autori del soggetto: SERGIO RUBINI (ITALIA),  
DOMENICO STARNONE (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: SERGIO RUBINI

(ITALIA), DOMENICO STARNONE (ITALIA)



Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : PAOLO CARNERA  
(ITALIA)

Autore della scenografia : LUCA GOBBI (ITALIA)

Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCHI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 18 AGOSTO 2003

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa  
dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale  
per il Cinema con 18.030<sup>875</sup> del 02/10/2003.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:  
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali  
Dir.Gen. Cinemai con nota prot n. 15270 del 16/12/2004  
Lunghezza film: m.



Data di prima proiezione in pubblico: 19 MARZO 2004

al Cinema DIANA B di TRAPANI

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,  
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei  
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e  
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-  
mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,  
n. 1213, eventuali altri dati).

AMMESSO AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 9/3/2005)



ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alla Siae il 13 Novembre 2003 ore 14:50 prot.  
56776 (Atto del 3-11-2003 Reg. A.E. di Roma 4 Colativo  
l'11-11-2003 al n. 7211 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

SUL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO TENUTO PRESSO LA S.I.A.E.






Del su esteso contratto mediante il quale la BIANCA FILM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via F. Lampertico, 7, ha:

1. Affidato alla WARNER BROS. ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Varese, 16/b la distribuzione, in perpetuo e per tutto il Mondo, di tutti i diritti di utilizzazione economica, con tutti i mezzi attuali e di futura invenzione, del Film lungometraggio dal titolo provvisorio "L'AMORE RITORNA" per la regia di Sergio Rubini, concedendole, a titolo di corrispettivo per tale attività, una provvigione del 35% di tutti i proventi derivatine

2. Ceduto in perpetuo e senza limiti territoriali, alla stessa WARNER BROS. ITALIA S.p.A.:

a) il 75% di tutti i diritti dominicali afferenti il Film lungometraggio dal titolo provvisorio "L'AMORE RITORNA" per la regia di Sergio Rubini, nessuno escluso od eccettuato, sia nella sua parte materiale che immateriale, ivi comprese le parti ancora non realizzate o quelle che, realizzate, non saranno utilizzate per la versione definitiva del FILM;

b) il 100% della quota residua di proventi di sua spettanza, rivinenti dalla commercializzazione del FILM in tutto il Mondo e con ogni mezzo, fino alla concorrenza di tutto quanto anticipato dalla WARNER BROS. ITALIA S.p.A. a titolo di prezzo, eventuale minimo garantito, spese di distribuzione ed oneri finanziari.



11) Notificato alla Suae il 13 Novembre 2003 ore 17,50 prot. 56777 (Atto delato 3-11-2003 Reg. A.E. di Roma u. bollativo l'11-11-2003 al n. 7212 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della società BIANCA FILM SRL alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Area Territoriale Lazio, pro solvendo, se fino alla concorrenza di EURO 1.500.000,00.= (Euro unmilione cinquecentomila/00) dei seguenti diritti e proventi di propria spettanza relativi al film "L'AMORE RITORNA":





- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione sulle reti televisive;
- c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Produttrice, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:
- il totale importo dei proventi di noleggio, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;
  - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla Produttrice giusta il disposto dell'art.7 della Legge 4/11/1965 n. 1213;
  - il totale importo dell'eventuale premio di qualità;
  - i ricavi rivenienti dallo sfruttamento sulle reti televisive italiane in qualsiasi forma e mezzo (pay, free, homevideo, DVD, ecc);
  - ricavi rivenienti dallo sfruttamento nei paesi esteri. (1)



Per quanto attiene la predetta cessione, la stessa deve intendersi efficace dopo il recupero da parte della WARNER BROS ITALIA SPA di tutte le spese dalla stessa corrisposte e/o anticipate relativamente alla acquisizione di diritti, all'eventuale minimo garantito, alle spese di distribuzione del film in termini. La provvigione di distribuzione che sarà percepita dalla Warner Bros Italia Spa è fissata nella misura del 35%.

*(1) si annulla questo integrale. Per il resto approvato.*

111) *Notificato alla Siae il 30 giugno 2005 ore 14,55 prot. 58328 (Atto datato 29-3-2005 Reg. U.E. di Roma e al 14-6-2005 al n. 7501 Serie 3)*

*D3*

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

SUL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO TENUTO PRESSO LA S.I.A.E.

Del su esteso contratto mediante il quale la BIANCA FILM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Lampertico, 7, C.F. e P.IVA 04398781007 ha ceduto alla WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Varese, 16/b, già titolare esclusiva del 75% di tutti i diritti dominicali e dei diritti esclusivi di sfruttamento e di





utilizzazione del Film, il residuo 25% del 100% di tutti i diritti dominicali e dei diritti esclusivi di sfruttamento e di utilizzazione economica afferenti il Film, nessuno escluso od eccettuato, liberi da qualsiasi vincolo, pegno, pretesa, gravame, limitazione o restrizione in favore di terzi, in perpetuo sia in Italia che nel resto del mondo, sia nella parte materiale che immateriale, ivi comprese le parti che, realizzate, non sono state utilizzate nella versione definitiva.

La WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.p.A è quindi l'unica ed esclusiva titolare del 100% di (i) tutti i diritti nessuno escluso, relativi alla proprietà del Film, e cioè tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del film di cui si tratta, nonché delle opere ad esso sottostanti, con tutti i sistemi di diffusione e divulgazione scoperti e da scoprire nessuno escluso quali a titolo esemplificativo tutti i diritti di sfruttamento in sede cinematografica (theatrical e non theatrical), in sede televisiva (free, pay, vod, etc), mediante videogrammi (home video, edicola, videocassette, videonastri, videodischi ecc), con ogni e qualsiasi modalità di diffusione e mezzo di trasmissione scoperto o che sarà inventato, e comunque tutti i diritti di cui alla vigente normativa in materia, anche in relazione al titolo del Film, inclusi tutti i diritti di cui agli artt. 12 seguenti della Legge 633/1941 (compresi, ma non limitati a, diritti di elaborazione, i diritti di remake, prequel, sequel, spin-off, publishing, di inserimento in opere collettive c/o banche dati o raccolte, etc), nonché tutti i diritti connessi e derivati dal mondo intero, in perpetuo, ed tutti i relativi proventi derivanti dallo sfruttamento economico in Italia e in ogni altro paese del mondo; (ii) tutti i materiali negativi, positivi e sonori e di qualsiasi altra natura, del Film



ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	L10192 30-03-2004 <b>L'AMORE RITROVATO</b> UNA RELAZIONE; UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	BIANCA FILM S.R.L. 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 29/07/2005
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2004 22-03-2004
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO PIERSANTI - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARLO MAZZACURATI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO PIERSANTI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DORIANA LEONDEFF - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUCA BIGAZZI - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIANCARLO BASILI - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA SARTORI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	14-09-2004
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 30-3-04 al N.

10192

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

L'AMORE RITROVATO



Provvisorio : UNA RELAZIONE

Produttore : BIANCA FILM SRL

(S)

Rappresentante legale : DONATELLA BOTTI

Sede Sociale : ROMA, VIA F.LAMPERTICO 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Regista : CARLO MAZZACURATI (ITALIA)

Autori del soggetto: CARLO MAZZACURATI (ITALIA),  
CLAUDIO PIERSANTI (ITALIA)



Autori della sceneggiatura: CARLO MAZZACURATI

(ITALIA), CLAUDIO PIERSANTI (ITALIA), DORIANA LEONDEFF (ITALIA)



Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia : LUCA BIGAZZI (ITALIA)

Autore della scenografia : GIANCARLO BASILI (ITALIA)

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 22 MARZO 2004

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Dir. Generale per il Cinema con nota prot. n. 1863.18.01.00 del 02/02/2004.)



Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 12269 del 29/7/2005. Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 14 SETTEMBRE 2004

al Cinema EXCELSIOR di MILANO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

(1) Il Ministero per i Beni cult., con nota n. 18.01.00 8034 del 10/7/04, ha comunicato che il film verrà realizzato in regime di coproduzione con le seguenti quote: 85% ITALIA - 15% FRANCIA.




AMMESSO Ai BENEFICI Di LEGGE (Decreto 12/10/2005)

ANNOTAZIONI

- 1) Motivato allo Siae il 5 Aprile 2004 ore 13,15 prot. 57114 (Atto datato 18-3-2004 Reg. U.E. di Roma e il 31-3-2004 al n. 3804 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in



forza del quale **BIANCA FILM S.r.l.**, con sede legale in Roma (00191), Via Fedele Lampertico n. 7, ("**BIANCA**"), titolare esclusiva di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio «**UNA RELAZIONE**» (il "**Film**"), con la sola eccezione di quanto di spettanza del coproduttore francese (Francia e paesi francofoni nonché il 15% del resto del mondo con la sola eccezione dell'Italia e dei territori limitrofi di lingua italiana), ha ceduto in perpetuo a **MEDUSA FILM S.p.A.** con sede in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, ("**MEDUSA**"), che ha acquistato, il 50% (cinquanta per cento) nel territorio Italia ed i territori limitrofi di lingua italiana ("**Territorio Italia**") ed il 42,5% (quarantadue virgola cinque per cento) nel resto del mondo (intendendosi per "resto del mondo" il mondo intero ad eccezione del **Territorio Italia** e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del coproduttore francese, di seguito il "**Resto del Mondo**"), dei diritti dominicali del Film, inclusa la proprietà del materiale (positivo, negativo e sonoro), dei relativi diritti di utilizzazione economica e sfruttamento e dei relativi ricavi ed ha concesso - relativamente alla quota residua del 50% (cinquanta per cento) di diritti di spettanza di **BIANCA** sul Film nel **Territorio Italia** - la licenza esclusiva a **MEDUSA** di alcuni diritti di distribuzione e sfruttamento economico del Film e precisamente: diritti Pay per View, Near Video on Demand, Video on Demand, Pay TV, Free TV, (per brevità "**Diritti TV**"); diritti Home Video (Rental, Sell-Through, Edicola, ecc.) (per brevità anche "**Diritti Home Video**" o "**Diritti Video**"); diritti On-line/Internet e interattivi e multimediali (per brevità "**Diritti On-Line**") per i seguenti periodi di sfruttamento:

- **Diritti Video:** 15 anni dalla prima uscita Home Video, Rental o Sell-Through, nel **Territorio Italia**, a seconda di quale avverrà prima
- **Diritti On-Line:** 15 anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia;
- **Diritti Video-on-Demand:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Video-on-Demand;
- **Diritti Pay-per-View, Near-Video-on-Demand:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Pay-per-View/Near-Video-on-Demand;
- **Diritti Pay TV:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Pay TV;





- **Diritti Free TV:** 15 anni dalla data di primo sfruttamento Free TV.

**MEDUSA** e **BIANCA** hanno altresì concordato che nel caso in cui il produttore francese riducesse al 10% (dieci per cento) la sua quota di investimento nel Film, la quota del Film acquistata da **MEDUSA**, in perpetuo, nel **Resto del Mondo**, sarà pari al 45% (quarantacinque per cento).

**BIANCA** ha altresì affidato a **MEDUSA** in esclusiva la distribuzione cinematografica (Theatrical, Non Theatrical, Public Video, Ancillary e Commercial Video) nel **Territorio Italia** del Film per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dalla 1° uscita pubblica del Film in Italia, riconoscendo a **MEDUSA** a titolo di commissione una percentuale fissa del 20% (venti per cento) dei proventi di noleggio e di quanto derivante dalla distribuzione dei diritti Ancillary, del Commercial Video e del Public Video. **MEDUSA** recupererà in pre-deduzione dal residuo 80% (ottanta per cento) dei proventi netti di noleggio, nonché dei proventi derivanti dalla distribuzione Ancillary, Commercial Video e Public Video, tutte le spese di copie, lancio e pubblicità (le "Spese Lancio e Copie") da essa anticipate. Una volta effettuato tale recupero, ferma restando la commissione del 20% di spettanza di **MEDUSA**, i proventi saranno divisi nelle seguenti misure: 40% a **BIANCA** e 40% a **MEDUSA**.

Oltre ai suddetti ricavi della distribuzione cinematografica nella misura e con le modalità sopra indicate, **MEDUSA** parteciperà ai ricavi derivanti dallo sfruttamento economico del Film nella misura di seguito indicata: a) in perpetuo, per la quota del 42,5% (o del 45% in caso si verifichi quanto sopra previsto per il coproduttore francese) nel **Resto del Mondo**; b) per il periodo di sfruttamento di 15 anni per i **Diritti TV, Video e On-Line**, per la quota del 100% (cento per cento) nel **Territorio Italia**; c) decorso il periodo di sfruttamento di 15 anni di cui sopra per i **Diritti TV, Video e On-Line**, per la quota del 50% (cinquanta per cento) nel **Territorio Italia**; d) in perpetuo, in relazione ad ogni altro diritto del Film diverso dai **Diritti TV, Video, On-Line** e di distribuzione cinematografica (gli "Altri Diritti") per la quota del 50% (cinquanta per cento) nel **Territorio Italia**.

**BIANCA** a titolo di garanzia, a fronte del recupero da parte di **MEDUSA** della quota parte del 50% delle Spese Lancio e Copie a carico di **BIANCA**,

ha ceduto pro solvendo, in primo grado assoluto, a **MEDUSA** il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità.

**BIANCA** ha altresì ceduto a **MEDUSA** l'intera quota residua del Film di propria spettanza, con la relativa quota di proventi, a garanzia di quanto erogato da **MEDUSA** a **BIANCA** a titolo di anticipazione finanziaria e precisamente: il 50% nel **Territorio Italia** ed il 42,5% (ovvero il 45% in caso si verifichi quanto sopra previsto per quanto riguarda il produttore francese) nel **Resto del Mondo**, nonché il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per **BIANCA** di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

**MEDUSA** con l'atto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati per i periodi concordati. \_\_\_\_\_

11) Notificato alla Sece il 24 novembre 2004 ore 10 pred.  
57539 (Atto datato 10-9-2004 Reg. U.E. di Roma e  
il 15-11-2004 al n. 158011 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale, premesso che: .

- **BIANCA FILM S.r.l.**, con sede legale in Roma (00191), Via Fedele Lampertico n. 7, (di seguito "**BIANCA**") e **MEDUSA FILM S.p.A.**, con sede legale in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, (di seguito "**MEDUSA**") hanno sottoscritto in data 12 marzo 2004 una scrittura privata, protocollo N. MF00003520 (registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 in data 31 marzo 2004 al n. 3801), di seguito indicata come il "**Contratto**", relativa ad alcuni diritti sul film lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio "**L'amore ritrovato**" (già "**Una Relazione**"), per la regia di Carlo Mazzacurati, tratto dall'opera letteraria dal titolo "**Una relazione**" di Carlo



Cassola (il "Film") e che successivamente le parti, nell'imminenza della realizzazione del Film, hanno definito diversi accordi e concordato di risolvere consensualmente il Contratto e addivenire, in forza dell'atto che precede, ad una nuova regolamentazione dei loro rispettivi interessi relativi al Film;

tutto ciò premesso

**BIANCA**, titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico qui negoziati del Film, ha concesso e trasferito a **MEDUSA** - nel territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (il "Territorio Italia") per il 100% e nel "Resto del Mondo" (inteso, quest'ultimo, come il mondo intero esclusi: Territorio Italia, Francia e paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese), per il 100% dedotta la percentuale di spettanza del co-produttore francese (attualmente del 15%, o quella minore che dovesse risultare in base all'investimento del co-produttore francese nel Film) - i seguenti diritti di sfruttamento economico del Film, in lingua italiana e nella versione inglese e/o con sottotitoli in inglese per lo sfruttamento dei diritti in tutte le forme nel Territorio Italia, ed in altre versioni eventualmente disponibili, anche sdoppiate, per lo sfruttamento in Italia e nel Resto del Mondo, con le tempistiche ed alle condizioni di seguito specificate:



**Diritti Theatrical:** tutti i diritti esclusivi di distribuzione dei DIRITTI THEATRICAL E NON THEATRICAL, PUBLIC VIDEO, COMMERCIAL VIDEO, ANCILLARY (navi, aerei, hotel/motel);

- **Diritti TV:** la licenza esclusiva per l'utilizzazione e lo sfruttamento economico dei DIRITTI PAY-PER-VIEW, DIRITTI NEAR VIDEO ON DEMAND, DIRITTI VIDEO ON DEMAND, DIRITTI PAY TV, DIRITTI FREE TV;
- **Diritti Video:** la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico dei DIRITTI HOME VIDEO ( Rental, Sell-Through, Edicola ecc.);
- **Diritti On-Line:** la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET,

per i seguenti periodi di sfruttamento:

- **Diritti Theatrical :** 3 anni dalla prima uscita pubblica del Film in Italia;
- **Diritti TV :** 15 anni dalla data di primo sfruttamento e per ciascuna forma di sfruttamento (Video-on-Demand, Pay-per-View, Near-

Video-on-Demand, Pay TV e Free TV) e per passaggi illimitati sia per i Diritti Free TV che i Diritti Pay TV;

- **Diritti Video:** 15 anni dalla prima uscita Home Video, Rental o Sell-Through, nel Territorio Italia, a seconda di quale avverrà prima;
- **Diritti On-Line:** 15 anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia;
- **Diritti Estero:** 15 anni decorrenti, per ciascun territorio estero, dalla prima vendita in detto territorio.

Per la sua attività di distributore esclusivo del Film nelle sale cinematografiche nel Territorio Italia, MEDUSA avrà diritto ad una commissione di distribuzione del 20% (venti per cento) su tutti i ricavi derivanti dalla distribuzione cinematografica del Film, nonché da ogni altro sfruttamento dei diritti Non Theatrical, Ancillary, Commercial Video e Public Video, ed avrà diritto di recuperare in pre-deduzione dal residuo

80% (ottanta per cento) dei proventi netti di noleggio tutte le spese di copie, lancio e pubblicità nonché tutte le spese comunque inerenti la distribuzione cinematografica del Film ("Spese Lancio e Copie") da essa anticipate.

Una volta avvenuto il recupero delle Spese Lancio e Copie, i proventi di noleggio, e quant'altro derivante dalla distribuzione Non Theatrical, Ancillary, Commercial Video e Public Video, al netto della suddetta commissione del 20% spettante a MEDUSA, saranno divisi tra le parti nelle seguenti misure: 40% (quaranta per cento) a BIANCA e 40% (quaranta per cento) a MEDUSA.

Nel caso in cui MEDUSA dalla distribuzione cinematografica del Film non recuperi integralmente le Spese Lancio e Copie, BIANCA si obbliga a rimborsare a MEDUSA l'eventuale somma non recuperata, nei limiti degli importi che alla stessa BIANCA saranno riconosciuti ed effettivamente corrisposti a titolo di contributi statali di cui all'art. 10 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 28 e di eventuale premio di qualità, entro il termine di n. 2 (due) anni - prorogabile di n.1 (un) altro anno - dalla prima erogazione dell'anticipazione finanziaria di cui appresso, avvenuta il 6 agosto 2004.

Resta inteso che BIANCA, a titolo di garanzia a fronte del recupero, da parte di MEDUSA, delle Spese Lancio e Copie del Film, cede pro solvendo, in primo grado assoluto, a MEDUSA - fino alla concorrenza



dell'importo complessivo concordato di € 1.242.500,00 (unmilione duecentoquarantaduemilacinquecento euro / 00), o del diverso importo che dovesse essere successivamente concordato tra le parti - il 100% (cento per cento) dei proventi netti di noleggio di spettanza di **BIANCA** derivanti dalla distribuzione cinematografica del **Film**, nonché dallo sfruttamento dei diritti Non Theatrical, Public Video, Ancillary e Commercial Video, nonché il 100% (cento per cento) dell'eventuale premio di qualità riconosciuto a **BIANCA** in base a D.lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 (la "Legge Cinema"). **BIANCA** ha concesso altresì a **MEDUSA**, che ha accettato ed acquistato, la licenza esclusiva per lo sfruttamento economico del 100% (cento per cento) dei Diritti Video, dei Diritti TV e dei Diritti On-Line del **Film** nel **Territorio Italia**; le parti hanno altresì convenuto che ogni e qualsiasi ricavo derivante dallo sfruttamento dei predetti Diritti Video, TV e On-Line sarà di esclusiva spettanza al 100% (cento per cento) di **MEDUSA**.



Le parti hanno concordato di affidare la distribuzione estera del **Film** alla società "Flash Pyramide". I ricavi netti di quota produttore derivanti dalla distribuzione del **Film** nel **Resto del Mondo** saranno suddivisi tra **BIANCA** e **MEDUSA** in parti uguali, fermo restando quanto specificato a proposito dei territori e dei diritti di spettanza del coproduttore francese del **Film**.


In forza dell'atto che precede, inoltre, a titolo di garanzia, a fronte della restituzione da parte di **BIANCA** a **MEDUSA** della anticipazione finanziaria - erogata da **MEDUSA** a **BIANCA** a copertura finanziaria del Budget di produzione del **Film** - entro e non oltre 2 (due) anni dalla prima erogazione della stessa, prorogabile di un altro anno, **BIANCA** sin d'ora cede pro-solvendo a **MEDUSA** - che accetta - sino all'intergale restituzione della predetta anticipazione maggiorata degli interessi maturati, i seguenti diritti sul **Film**:

- in esclusiva ed in primo grado assoluto il 100% (cento per cento) di tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del **Film** - inclusi i diritti d'autore, il diritto di elaborazione per lo sfruttamento cinematografico e/o televisivo e/o audiovisivo e/o multimediale interattivo ed i diritti di utilizzazione economica del soggetto cinematografico e della sceneggiatura - in qualsiasi formato ed in qualsiasi forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile, già noto e di futura invenzione,

incluso lo sfruttamento (distribuzione, noleggio e prestito) in sede cinematografica (Theatrical, Non-Theatrical, Ancillary - navi, aerei, hotel/motel - Public Video, Commercial Video - e accessori - ecc), televisiva (Free TV e Pay TV, Near Video on Demand, Video on Demand, Pay-per-view, via etere, cavo e satellite, ivi inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, ecc.), audiovisiva a mezzo videogrammi con ogni sistema tecnico e distributivo (Homevideo, Home Entertainment, Premium Promotion, Commercial tie-in, ecc.) e con ogni supporto meccanico (videocassette, videotape, nastri videomagnetici, videodischi, dischi laser, CD, CDI, CD ROM ecc.) esistenti o di futura invenzione, e per qualsivoglia utilizzazione commerciale, ivi incluso ogni canale di vendita diretta o indiretta (ad es. "grande distribuzione, "door to door/mail", "edicola" anche in abbinamento a pubblicazioni di ogni genere ovvero come gadget pubblicitari), multimediale, interattiva (CD ROM, CDI, microdisk, Playstation, Saturn, ogni piattaforma di gioco "Read Only Memory", "Laser Disk", nastri digitali - D1, D2 ecc - Video CD, Photo CD, ecc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (on line, off line, bundling, ecc.), a mezzo rete informatica, anche via internet, rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video ecc., attraverso reti di telecomunicazione di qualsiasi tipo, comprese le reti UMTS, ecc., ed in qualsiasi altra forma e modo ivi compresi pertanto i cosiddetti diritti derivati e connessi, nonché di merchandising, prequel, remake, sequel, spin-off, "highlights" e serialize relativi al **Film** e con qualsiasi mezzo e processo tecnico esistente o futuro, in tutto il mondo ed in perpetuo, nonché il 100% (cento per cento) dei **Contributi e Premi**, nonché infine la proprietà dei materiali negativi, positivi e sonori con qualsiasi forma di supporto, in tutto il mondo ed in perpetuo, con ogni più esteso diritto di riproduzione nel senso più ampio (collettivamente i "Diritti").

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per **BIANCA** di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.





11) Notificato alla Sive l'11 Febbraio 2008 ore 12,45 prot. 59998 (Atto datato 31-12-2007 reg. A.B. di Roma e il 7-2-2008 al n. 2152 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale premesso che:

- **BIANCA FILM S.r.l.**, con sede legale in Roma (00191), Via Fedele Lampertico n. 7, (di seguito "**CEDENTE**") e **MEDUSA FILM S.p.A.**, con sede legale in Roma (00165), Via Aurelia Antica n. 422/424, (di seguito "**CESSIONARIA**") hanno sottoscritto in data 10 settembre 2004 un contratto di concessione diritti N MF 00003676 (registrata presso l'Ufficio del Registro di Roma 2, in data 15 novembre 2004, al numero 152011, serie 3 e notificata al P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. in data 24 novembre 2004) (di seguito "**il Contratto**") in forza del quale la **CEDENTE** ha conferito in esclusiva alla **CESSIONARIA** - per n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di prima uscita pubblica del Film (come di seguito definito) nel territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (di seguito "**il Territorio Italia**") - il mandato per lo sfruttamento cinematografico del lungometraggio dal titolo "**L'amore ritrovato**" (già "Una relazione"), per la regia di Carlo Mazzacurati (il "**Film**") ed ha altresì concesso in esclusiva alla **CEDENTE** il 100% - detratta la quota di spettanza del coproduttore francese - dei diritti di sfruttamento Theatrical, TV, Video, OnLine (come definiti nel Contratto) del Film, per il Territorio Italia e per il Resto del Mondo (inteso come il mondo intero, ad eccezione del Territorio Italia e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese) per i periodi di sfruttamento indicati nel Contratto;

- con il presente atto **CEDENTE**, cede, vende e trasferisce alla **CESSIONARIA**, che acquista ed accetta, a titolo definitivo ed in perpetuo ed in esclusiva, per il Territorio di cui al successivo articolo 4, tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico del Film, nessuno escluso od eccettuato, attualmente conosciuti o che in futuro saranno inventati, con i relativi proventi e la proprietà dei relativi materiali (positivi, negativi e sonori). Vengono pertanto ceduti a titolo meramente esemplificativo i diritti THEATRICAL E NON THEATRICAL, PUBLIC VIDEO, COMMERCIAL VIDEO, ANCILLARY (navi, aerei, hotel/motel) (per brevità detti anche collettivamente "**Diritti Theatrical**"); i diritti PAY-PER-VIEW, DIRITTI NEAR VIDEO ON DEMAND, DIRITTI VIDEO ON DEMAND, DIRITTI PAY TV, DIRITTI FREE TV (per brevità detti anche collettivamente "**Diritti TV**"); in esclusiva, la licenza per lo sfruttamento economico dei DIRITTI HOME VIDEO ( Rental, Sell-Through, Edicola ecc.) (per brevità anche "**Diritti Home Video**" o "**Diritti Video**") e dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET (per brevità "**Diritti On-Line**"). La cessione avviene: per il Territorio Italia e territori limitrofi di lingua italiana (il "**Territorio Italia**"); per il 100% (cento per cento) dei diritti e per il resto del mondo, inteso come il mondo intero, ad eccezione del **Territorio Italia** e della Francia e dei paesi francofoni di spettanza del co-produttore francese (il "**Resto del Mondo**"); per il 100% (cento per cento) dedotta la percentuale del 15% (quindici per cento) di spettanza del co-produttore francese.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la **CEDENTE** di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.



ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE	L10390
DATA	29-12-2005
<b>TITOLO</b>	<b>L'ARIA SALATA</b>
TIPOLOGIA OPERA	UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE	BIANCA FILM S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	35.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	RAI CINEMA S.P.A.
PERCENTUALE DI POSSESSO	65.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	04/05/2007
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2006
DATA INIZIO LAVORAZIONE	16-02-2006
<b>REGIA</b>	
NOME	ALESSANDRO
COGNOME	ANGELINI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO NAGELINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANGELO CARBONE - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO ANGELINI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANGELO CARBONE - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ARNALDO CATINARI - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIADA CALABRIA - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SONOO MISHRA - REGNO UNITO

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	- - - - 05-01-2007 Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

TITOLO DEL FILM

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 29/12/05 al N.

10390

Definitivo :

Provvisorio  
Provvisorio : L'ARIA SALATA



Protettore  
Produttore : BIANCA FILM SRL

(s)

Rappresentante legale : DONATELLA BÒTTI

Sede social o domicilio  
Sede Sociale : ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO, 7

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore:  
Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capital social : L.  
Capitale sociale :  
Regista : ALESSANDRO ANGELINI (ITALIA)



Autori del soggetto: ALESSANDRO ANGELINI (ITALIA),  
ANGELO CARBONE (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: ALESSANDRO ANGELINI

(ITALIA), ANGELO CARBONE (ITALIA)



*Handwritten signature*

Autore del commento musicale :

*Autore del commento musicale:*

Direttore della fotografia : ARNALDO CATINARI  
(ITALIA)

Autore della scenografia : CALABRIA GIADA (ITALIA)



Autore del montaggio : MASSIMO FIOCCHI (ITALIA)

*Autore del montaggio:*

Stabilimento di produzione :

*Stabilimento di produzione:*

Data di inizio lavorazione : 16 FEBBRAIO 2006

*Data di inizio lavorazione:*

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 18.02.00/14731/CF14592 del 06/10/2005

*Attività Culturali con nota prot. n. del*

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:

rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 5687 del 4/5/2007

Lunghezza film: m.

*Attività Culturali con nota prot. n. del*

*Lunghezza film: m.*

Data di prima proiezione in pubblico: 5 GENNAIO 2007

al Cinema SARA MARGHERITA di PUTIGNANO (BA)

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

(8) Il Ministero per i beni e le att. cult., con nota n. 2716.00/1120 del 31/1/2006 ha comunicato che alla Soc. BIANCA FILM s.r.l. si è associata la RAI CINEMA SPA (Piazza Adriana 12 Roma - procuratore speciale FONNO GIUSEPPE) con le seguenti quote: BIANCA =



Film srl 35% - RAICINEMA SPA 65%.

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 12/6/07)

DICHIARAZIONE PRESENTIVA DI NAZIONALITÀ ITALIANA  
comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con  
nota n. 5212 del 13/4/2010

ANNOTAZIONI

1) Modificato alla Serie l'1 luglio 2008 ore 11,16 prot. 60233  
(Atto datato 12-6-2008 regio U.B. di Roma il 25-6-2008  
al n. 13587 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione del sopraesposto atto con il quale BIANCA FILM S.r.l. con  
sede legale in Roma, Via Fedele Lampertico n. 3 - Roma (in prosieguo anche "Bianca"  
o "Mandante"), quale titolare della quota pari al 35% della proprietà del film



lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana del titolo "L'ARIA SALATA" per la regia di Alessandro Angelini (in prosieguo "Film") ha affidato a RAI CINEMA S.p.a., con sede legale in Roma, Piazza Adriana n.12 - 00193, in persona dell'Amministratore Delegato dr.ssa Caterina D'Amico (in prosieguo anche "Rai Cinema" e/o "Mandatario"), quale titolare della quota pari al 65% della proprietà del Film, per la quota di sua spettanza, un mandato temporaneo, senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile (in prosieguo "Mandato"), avente ad oggetto la distribuzione in sede cinematografica ed home e commercial video, anche nell'interesse della Mandataria, del Film, in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Detto Mandato quanto alla distribuzione cinematografica, viene concesso per una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di prima proiezione pubblica in Italia, avvenuta in data 05/01/07 quindi fino al 05/01/09, quanto alla distribuzione home e commercial video, viene concesso per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di messa in circolazione dei videogrammi incorporanti il Film nel canale Rental, avvenuta in data 18/04/07, quindi fino al 18/04/12. La Mandataria avrà la facoltà di affidare la distribuzione dei Diritti alla propria controllata 01 Distribution S.r.l., dando la Massimale per rato e valido detto submandato.

Al sensi del Mandato per diritti di utilizzazione economica home e commercial video intendono tutti i diritti esclusivi di fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporanti il Film sia in formato analogico che digitale, anche in alta definizione (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video dischi, dischi laser, DVD, UMD, BLU RAY, HD-DVD, CD, CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.), ivi inclusi i supporti denominati "Time" (ossia i supporti incorporanti il Film in formato digitale che ne consentano la visione per un periodo limitato di tempo a partire dallo loro prima lettura e/o apertura), tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, vendita per corrispondenza, etc.) per la visione privata, anche nell'ambito di locali commerciali, enti, istituzioni, installazioni militari, ecc., su qualsiasi schermo / monitor / display, fisso o portatile, utilizzando qualsiasi tecnologia e/o sistema tecnico di lettura ottica che sia idoneo a duplicare e riprodurre su un display immagini e filmati incorporati in un supporto fisico (di seguito per brevità "Diritti") nonché il 100% (cento per cento) dei relativi proventi.

#### Provvigione per la distribuzione cinematografica

La Mandataria, a compenso della sua opera, ha diritto di trattene una provvigione pari al 25% (venticinque per cento) dei proventi lordi del film effettivamente incassati tramite qualsivoglia canale di distribuzione.

#### Provvigione per la distribuzione home e commercial video

La Mandataria, a compenso della sua opera, ha diritto di trattene una provvigione pari al 20% (venti per cento) dei proventi lordi del film effettivamente incassati tramite qualsivoglia canale di distribuzione.

#### Ripartizione dei Proventi

Al sensi dell'art. 8 del Mandato, la Mandataria provvederà a rimettere alla Mandante i proventi netti, ovvero i proventi conseguiti nell'esercizio del Mandato decurtati della provvigione nonché delle spese e dei costi, secondo le rispettive quote, fatte salve diverse istruzioni che la Mandante dovesse impartire in ragione delle esigenze connesse al rispetto dei recuperi prioritari previsti dalla legislazione vigente in favore dell'amministrazione statale.



ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE	L10081
DATA	28-07-2003
<b>TITOLO</b>	<b>L'ODORE DEL SANGUE</b>
TIPOLOGIA OPERA	UNICA

<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE	BIANCA FILM S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	20.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	MIKADO FILM S.R.L.
PERCENTUALE DI POSSESSO	80.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	18/05/2006

<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2003
DATA INIZIO LAVORAZIONE	05-05-2003

<b>REGIA</b>	
NOME	MARIO
COGNOME	MARTONE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME	MARIO
COGNOME	MARTONE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIO MARTONE - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CESARE ACCETTA - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	SERGIO TRAMONTI - ITALIA

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	JACOPO QUADRI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE	- - - - -

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI